

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
“ALDO MORO”

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO COMMERCIALE

**IL DIRITTO D’AUTORE TRA IL DIRITTO
DI CRONACA E LA CREAZIONE
LETTERARIA: IL CASO “GOMORRA”**

RELATORE:
Ch.issima Prof. Emma Sabatelli

LAUREANDA:
Rosalba Ranieri

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO IL DIRITTO D'AUTORE E IL CASO GIUDIZIARIO "GOMORRA"

1.1 Definizione ed evoluzione storica.....	3
1.2 Le fonti normative nazionali ed internazionali	9
1.3 Il caso giudiziario "Gomorra"	13
<i>I primi due gradi di giudizio</i>	15
<i>La decisione della Corte di Cassazione</i>	26

CAPITOLO SECONDO LA TUTELA GIURIDICA DEL DIRITTO D'AUTORE

2.1 Il contenuto del diritto d'autore	34
<i>I diritti patrimoniali o di utilizzazione economica dell'opera..</i>	35
<i>I diritti "moralì" dell'autore</i>	37
2.2 Le violazioni del diritto d'autore	43
<i>Il plagio "stricto sensu"</i>	45
<i>La contraffazione</i>	46
<i>Il plagio – contraffazione</i>	47
<i>La pirateria</i>	48
2.3 Gli istituti civili a tutela del diritto d'autore	50

CAPITOLO TERZO IL DIRITTO D'AUTORE NELL'OPERA GIORNALISTICA

3.1 I caratteri dell'opera protetta dal diritto d'autore.....	52
---	----

<i>L'opera dell'ingegno umano</i>	53
<i>Il carattere rappresentativo: la forma interna e la forma esterna</i>	54
<i>Il carattere creativo: originalità e novità</i>	55
<i>La compiutezza espressiva</i>	57
<i>La pubblicazione dell'opera</i>	58
3.2 Il diritto d'autore e il diritto d'informazione e di cronaca	66
3.3 L'opera giornalistica	66
3.4 La riproduzione e la citazione dell'articolo di giornale nell'opera letteraria.....	70
<i>Gli articoli di attualità</i>	71
<i>L'eccezione di citazione</i>	73
<i>Le informazione e le notizie giornalistiche</i>	75
3.5 Cronaca, indagine giornalistica e analisi sociale	78
CONCLUSIONI	81
RINGRAZIAMENTI	95
BIBLIOGRAFIA	

INTRODUZIONE

La seguente tesi muove dall'analisi del caso giudiziario "Gomorra" per affrontare la tematica del diritto d'autore nell'opera giornalistica, fonte di informazione e di cronaca, diritti - questi ultimi - costituzionalmente riconosciuti nel nostro ordinamento.

Il caso giudiziario "Gomorra" ha portato alla luce una serie di questioni e profili del diritto d'autore che non sono ancora definiti dal legislatore, ma sui quali vi è sempre stato e vi è tutt'ora un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, che potrebbero indurre a conclusioni contrastanti in merito all'esistenza o meno di violazioni del diritto d'autore.

Si potrebbe pensare che questa sia una tesi anacronistica, in quanto il diritto d'autore è stato disciplinato dal legislatore nel secolo scorso, ma se si considerano gli aspetti che emergono a fronte del caso giudiziario analizzato si scopre quanto, in realtà, questa materia non sia sorpassata, ma oggetto di discussione ancora oggi.

Dopo aver delineato il caso giudiziario, dal quale è partito lo studio del tema oggetto di tesi, viene tratteggiato il contenuto del diritto d'autore, le violazioni e gli istituti di tutela azionabili dal soggetto leso.

Successivamente l'attenzione è posta sul diritto d'autore nell'opera giornalistica, partendo dai diritti costituzionali fino alle disposizioni normative confluite nella legge speciale del diritto d'autore, che regolano la riproduzione e la citazione dell'articolo di giornale.

Infine, la ricerca termina con le mie conclusioni sui profili del diritto d'autore, che sono emersi dall'esame della lite giudiziaria.

CAPITOLO PRIMO
IL DIRITTO D'AUTORE E IL CASO GIUDIZIARIO
“GOMORRA”

1.1 DEFINIZIONE ED ORIGINI STORICHE

La maggior parte delle persone comuni, non giuristi, quando pensano al diritto d'autore hanno un'idea precisa: basandosi sui fatti di cronaca, ritengono che il diritto d'autore tuteli quel cantante o autore famosi ai quali è stata rubata o copiata l'idea della propria canzone o del proprio libro.

Tuttavia questa è una visione alquanto semplicistica.

Sfogliando qualsiasi manuale di diritto industriale o un'enciclopedia giuridica veniamo a sapere che: *“il diritto d'autore è quel complesso di norme che tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale che patrimoniale”*.

Dunque, del diritto d'autore non dobbiamo avere una visione riduttiva, come la si aveva in passato, in quanto il diritto d'autore ha un campo d'azione molto più ampio di quanto si possa ad un primo approccio immaginare.

Si può ben pensare che in passato, a fronte delle rudimentali scoperte e conoscenze nei diversi settori in cui oggi opera, il diritto d'autore tutelava parzialmente l'autore, poiché solo gli scrittori di opere letterarie potevano esser lesi nel diritto esclusivo di usare economicamente la propria opera con la riproduzione non autorizzata della stessa a mezzo della stampa.

È dunque l'invenzione della stampa che fa sorgere l'esigenza di un diritto d'autore, che nasce prima in Inghilterra con il "Copyright Act", la legge sul copyright (il diritto alla copia) della regina Anna del 1709; poi negli Stati Uniti, ispirati dalla legge inglese, con la legge federale del 1790 e poi in Francia con le leggi post-rivoluzionarie del 1791-1793, nelle quali si riconoscono per la prima volta i diritti morali dell'autore. Solo successivamente gli altri Stati europei, come l'Italia, adotteranno una legge a tutela del diritto d'autore.

Tuttavia, prima di queste leggi, il diritto d'autore inizia a formarsi già nel mondo antico.

Infatti nell'Antica Grecia non c'erano specifiche disposizioni legislative, perciò le opere letterarie erano liberamente riproducibili, ma veniva condannata l'appropriazione indebita della paternità.

A Roma, invece, si distingueva il diritto di proprietà immateriale dell'autore (*corpus mysticum*), creatore ed inventore dell'opera, dal diritto di possesso materiale del bene del libraio e dell'editore (*corpus mechanicum*), essendo questi ultimi che possedevano materialmente i supporti contenenti le opere. Perciò, il diritto romano riconosceva i diritti patrimoniali soltanto ai librai e agli editori, perché una volta che l'opera fosse stata pubblicata (mediante una lettura in pubblico e la

diffusione di manoscritti) i diritti venivano traslati sulla cosa materiale, invece agli autori riconosceva altri diritti quali: il diritto di non pubblicare l'opera, il diritto di mantenere l'opera inedita ed altri diritti inerenti la paternità.

Con la caduta dell'Impero Romano, la cultura si rifugia presso i monasteri; infatti i monaci amanuensi, avendo a disposizione numerosi volumi, iniziarono a ricopiarne manualmente il contenuto presso vaste sale illuminate: le *scriptoria*.

Poco tempo dopo nacquero le prime Università (a Bologna, Pisa, Parigi...) e di conseguenza la cultura non fu più di esclusivo appannaggio dei religiosi, ma anche dei laici. Molti uomini ricchi del Quattrocento si interessarono alla lettura soprattutto di testi religiosi, giuridici, scientifici, ma anche di romanzi.

La diffusione della cultura e l'aumento della domanda di copie di testi letterari portò ad un mercato del libro, che permetteva ottime possibilità di guadagno, allorché fu inventata la tecnica, che avrebbe consentito la riproduzione dell'opera in maniera più rapida, più economica, e meno faticosa su centinaia o migliaia di copie.

Nel 1455 nacque la stampa a caratteri mobili ad opera del tedesco Johannes Gutenberg e con essa nasce l'interesse di tutelare i testi e gli

autori che li producevano. È con l'avvento della stampa che l'autore è riconosciuto come titolare di privilegi di stampa, che in passato erano concessi solo agli editori. Questo sistema resse fino al XVIII sec., fino alla produzione di leggi più organiche sul diritto d'autore.

Dunque, si può affermare che il diritto d'autore in senso moderno nasce con l'invenzione della stampa e dalla necessità di dare tutela alle sole opere letterarie ed artistiche che possono essere prodotte a mezzo della stampa. Successivamente, esso fu esteso anche ad altre tipologie di opere, che possono essere prodotte con mezzi diversi dalla stampa.

Il diritto d'autore si sviluppa al progredire della scienza e della tecnologia e questo ha reso ancora più ampio il margine del suo utilizzo; difatti, il diritto d'autore è oggi *“un istituto destinato a proteggere opere eterogenee (opere letterarie, artistiche, musicali, banche dati, software e design)”*, dunque anche opere digitali e multimediali, create con programmi di computer. Da qui emerge la difficoltà di delineare una nozione di opera dell'ingegno, tutelata dal diritto d'autore.

Inoltre, il diritto d'autore riconosce una pluralità di diritti¹ e facoltà agli autori e diverse tecniche di protezione tanto da rendere difficile anche definirne unitariamente il contenuto.

Tuttavia, è possibile ravvisare dei caratteri e dei requisiti comuni alle opere eterogenee, facendole rientrare nelle norme che tutelano il diritto d'autore, così come è possibile ravvisare degli interessi ben precisi che la legge del diritto d'autore tutela, come: l'interesse collettivo a favorire ed incentivare la produzione di opere dell'ingegno attraverso la libera circolazione delle idee e delle informazioni e l'interesse individuale, propriamente dell'autore, a godere del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera per conseguire un profitto dall'utilizzazione di essa e a godere dei diritti morali, mediante i quali si tutela la personalità dell'autore.

¹ Si tratta del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera e del diritto esclusivo degli autori di comunicare l'opera al pubblico "qualunque ne sia il modo o la forma" (con la rappresentazione, l'esecuzione e la diffusione a distanza).

1.2 LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

La capacità dell'opera creativa di suscitare interesse non solo in delimitati ambiti territoriali ha fatto sì che non si potesse prevedere una tutela limitata nello spazio, bensì una tutela universale², che permettesse la diffusione e l'utilizzo economico dell'opera anche al di là dei confini di uno Stato. Per queste ragioni sono state elaborate Convenzioni internazionali multilaterali in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi, le quali hanno portato uno stravolgimento della previgente disciplina³, ma hanno garantito ai cittadini di ciascuno Stato contraente la possibilità di godere di una tutela uniforme.

La Convenzione più importante in ordine di tempo è la *Convenzione d'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche*, firmata nel 1886 a Berna e modificata nelle successive

² L'interesse di conoscere o avere tra le mani un'opera d'ingegno non si limita ai soli cittadini del territorio in cui l'autore abbia inventato la sua creazione.

³ Fino al 1993, anno in cui entrò in vigore il Trattato CE, oggi *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, vigeva il principio di territorialità, in base al quale il nostro ordinamento rinviava alla legge dello Stato nel quale l'opera era utilizzata o era destinata ad essere utilizzata. In tal modo, il diritto italiano accordava protezione soltanto alle opere dei cittadini italiani o alle opere di autori stranieri che fossero state pubblicate o realizzate per la prima volta in territorio italiano.

Inoltre, fino al 1993, vigeva il principio di reciprocità, superato dalle Convenzioni internazionali attualmente in vigore, secondo il quale in Italia si sarebbero potute tutelare altre opere di stranieri, solo in quanto lo Stato di appartenenza dello straniero accordasse la stessa protezione concessa ai propri cittadini alle opere dei cittadini italiani.

conferenze diplomatiche, alla quale ha aderito il maggior numero di Stati.

Da ricordare è anche: la *Convenzione universale sul diritto d'autore*, firmata nel 1952 a Ginevra da parte degli Stati che non avevano firmato la Convenzione di Berna, tra questi *in primis* gli Stati Uniti d'America; la *Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione*, firmata nel 1961 a Roma; *I trattati dell'OMPI sul diritto d'autore e sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi*, firmati nel 1996 a Ginevra, volti ad integrare le lacune delle precedenti Convenzioni.

Queste Convenzioni non solo obbligano gli Stati firmatari a rispettare il principio di assimilazione o del trattamento nazionale, secondo il quale gli Stati devono accordare ai cittadini degli Stati contraenti la stessa protezione riconosciuta ai propri cittadini, ma, in aggiunta, prevedono anche una protezione minima specifica e comune per colmare le tutele insufficienti delle leggi nazionali.

Nel nostro Stato il diritto d'autore è regolato tanto dalle Convenzioni appena richiamate, alle quali ha aderito l'Italia, quanto dal *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* in tema di non discriminazione,

di libera circolazione dei prodotti e dei servizi e di tutela della concorrenza; dalle *Direttive comunitarie* emanate in materia di diritto d'autore e anche dalla *l. 22 aprile 1941, n. 633*⁴ e dagli *artt. 2575-2583 c.c.*, che hanno recepito la codificazione normativa del *Droit d'auteur* francese sancita nella legge del 19/24 luglio 1793⁵.

Dunque, ci si può domandare per quale ragione una materia così consolidata, come è attualmente la tutela del diritto d'autore, sia oggetto di questa ricerca e, come si è già anticipato, la risposta al quesito risiede nel caso giudiziario "Gomorra", alquanto recente, che ha suscitato un notevole interesse non solo tra i giuristi ma anche tra i meri lettori del libro.

Analizzando il caso concreto è possibile scorgere una serie di questioni e di profili rilevanti sul piano giuridico, che incidono addirittura sull'esito della controversia giudiziaria, mettendo in crisi l'efficacia della tutela, che non sono regolati precisamente dal legislatore e sui quali dottrina e giurisprudenza non hanno raggiunto, ancora oggi, orientamenti pacifici.

⁴ La l. n. 633/1941 è stata novellata ripetutamente dal nostro legislatore per dare attuazione alle direttive comunitarie, in ragione dell'obbligo di adeguamento alla normativa comunitaria, che incombe su tutti gli Stati aderenti all' UE.

⁵ La legge francese sul diritto d'autore del 1793, intitolata "*Droit de propriété des auteurs*", modificata il 3 agosto 2006, è tutt'ora vigente in Francia.

In altre parole, il caso giudiziario “Gomorra” può essere utilizzato come la cartina tornasole con la quale verificare l’effettiva efficacia degli strumenti posti a tutela del diritto d’autore.

1.3 “IL CASO GIUDIZIARIO “GOMORRA”

“Gomorra” è il titolo del libro di Roberto Saviano, pubblicato nella prima edizione dalla Casa Editrice Mondadori nel maggio 2006. Nelle pagine del libro l’autore racconta la brutalità delle organizzazioni criminali italiane, che si possono precisamente definire “di stampo camorristico”, realizzando un connubio tra fantasia e realtà, in quanto le vicende narrate altro non sono che fatti di cronaca realmente accaduti combinati con le riflessioni dell’autore.

Il libro ha riscosso un grande successo; infatti, ha conseguito una notorietà mondiale ed ha prodotto elevati incassi e delle inevitabili ricadute sulla vita privata dell’autore, il quale ha vissuto e continua a vivere sotto scorta.

La vicenda giudiziaria ha inizio nel 2008, anno in cui la Libria Editrice, editore di due quotidiani: “Cronache di Napoli” e “Corriere di Caserta”, accusa di plagio Roberto Saviano e la casa editrice Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.

Più precisamente, la parte attrice ritiene che Saviano in “Gomorra” abbia riprodotto abusivamente alcuni articoli di giornale, editi dall’attrice, in taluni casi “testualmente e fedelmente”, nonché senza alcuna minima variazione, e in altri “rimodellando” l’articolo in modo

da conferire al proprio scritto una parvenza di personalità, senza fare alcun riferimento al nome della testata o alla casa editrice, dalle quali Saviano aveva attinto il materiale per la stesura della sua opera.

Prima dell'udienza, Saviano e la casa editrice Mondadori si impegnarono a citare il nome della testata e della casa editrice, così come consigliato dal loro avvocato difensore, ma solo a partire dalla undicesima edizione in poi del libro e solo ad un brano contenuto a pag. 141 del libro. Nulla venne aggiunto alle altre parti oggetto della contestazione, perciò la controversia proseguì in sede giudiziaria.

Dunque, Saviano e la Mondadori vengono accusati di aver riprodotto e messo in commercio opere dell'ingegno protette, sicché, per la violazione della legge n. 633/1941, la parte attrice chiede che i convenuti vengano condannati in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 158 l. n. 633/1941, quantificati in € 300.000,00 per il comportamento illegittimo tenuto e in € 300.000,00 per lo sfruttamento economico dell'opera altrui.

La parte convenuta, in primo grado, compare in giudizio e si difende dichiarando di non aver eseguito alcuna indebita appropriazione, poiché l'autore ha attinto il materiale, in base al quale ha poi scritto il

suo romanzo “Gomorra”, da fonti comuni riguardanti fatti di cronaca di pubblico dominio.

Dunque, i convenuti respingono le doglianze della parte attrice asserendo in primo luogo che le similitudini tra gli articoli di giornale e il libro sono dovute all’ identità delle fonti consultate dai giornalisti e dall’autore (forze dell’ordine e investigatori) e che gli articoli di giornale rappresentano una componente qualitativamente e quantitativamente irrilevante del libro: poche pagine rispetto alle trecentotrenta dell’intero libro.

I primi due gradi di giudizio

Il Tribunale di Napoli respinge la domanda della parte attrice, fondando la decisione sulle seguenti ragioni di fatto e di diritto:

- 1) L’opera “Gomorra” non può essere considerata un “saggio” ma “*neppure tutt’altro, un’opera di fantasia*” ma essa deve essere ricondotta al genere “*romanzo no fiction, dedicato al fenomeno camorristico, contenenti ampi riferimenti alla realtà campana*”. In particolare “Gomorra” costituisce “*un accostamento di generi diversi: il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica, il pamphlet*”. Il suo carattere creativo emerge dall’originale

combinazione delle vicende criminali del fenomeno camorristico, peraltro non esaminate in maniera organica, né secondo criteri, che avrebbero invece caratterizzato un'opera di genere saggistico. In esso fatti di cronaca vengono mescolati *“con le vicende e le sensazioni personali dell'autore”*, dal che deriva la nettissima distanza dell'opera *“dalla mera cronaca giornalistica degli avvenimenti, da cui pure muove l'autore, e che trova puntuale riscontro nello stesso testo dell'opera”*.

Delineato, dunque, il genere letterario di appartenenza dell'opera di Saviano, il Tribunale esclude la violazione dell'art. 65 della legge sul diritto d'autore in quanto la norma richiede, perché ci sia plagio, *“un ambito di riferimento omogeneo”*, che non ricorre nel caso di specie, perché gli articoli di giornale sono stati utilizzati da Saviano mesi dopo la loro pubblicazione sulla testata giornalistica ed impiegati in un ambito e con uno scopo diverso: diversamente dal giornale con il quale si propone di dare informazioni contingenti, il libro di Saviano intende approfondire e riflettere sul fenomeno camorristico, trattato nel suo libro.

- 2) L'opera "Gomorra" non promuove la critica o la discussione sul contenuto degli articoli e ciò viene confermato dalla "*scrittura tesa e volutamente poco attenta ai dettagli*" dell'autore. Pertanto, il Tribunale di Napoli esclude la violazione dell'art. 70 l. n. 633/1941, che richiede "*la menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore e dell'editore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta*", in quanto il riferimento alla norma risulta "*del tutto incongruo*".
- 3) L'autore ha utilizzato fonti di dominio pubblico senza conseguire alcun "*atto contrario agli usi onesti in materia giornalistica*" e ciò esclude la violazione dell'art. 101 l. n. 633/1941.

Avverso la sentenza, Libra, in veste di parte soccombente, propone appello perché il giudice riformi la decisione del tribunale e accolga l'originaria domanda ridotta, nella quantificazione dei danni, alla misura di € 100.000,00.

La controparte, costituita da Saviano e Mondadori, resiste all'appello e richiede il rigetto del gravame.

La Corte, entrando nel merito delle lagnanze di Libra, ritiene in parte fondato l'appello per i seguenti motivi:

- 1) gli articoli di giornali e le riviste rientrano a pieno titolo tra le opere protette dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 3 l. n. 633/1941. Sull'assunto non può sorgere alcun dubbio, non solo a causa della lettera della norma, ma anche perché bisogna distinguere le tipologie di articoli: l'articolo di cronaca, l'articolo d'opinione e l'intervista.

Il primo dà notizie di un avvenimento di attualità in modo obiettivo; perciò il cronista deve riferire l'accaduto, senza inserire alcun commento sulla vicenda. Il secondo contiene non solo informazioni e riferimenti all'attualità, ma anche l'opinione del giornalista su una determinata questione di costume, di cronaca, culturale, ecc...

L'intervista, infine, è il resoconto di un dialogo tra l'intervistatore e la persona intervistata.

Tuttavia, l'articolo di giornale, oltre ad avere carattere informativo, legato ai fatti di cronaca, può avere anche contenuti descrittivi e narrativi. In esso, infatti, il giornalista può

inserire una propria visione ideologica, politica, culturale, sulla notizia in questione.

A fronte di tale classificazione si esclude che gli articoli di cronaca possano essere plagati a differenza di quanto avviene per gli articoli di giornale.

2) *“Le norme del diritto d’autore in tema di libere utilizzazioni sono del tutto eccezionali e ciò esclude che gli articoli di giornale tutelati possano essere riprodotti, citati o sunteggiati al di fuori dei rigorosi limiti in esse posti, nonché in assenza delle condizioni da esse previste”.*

3) Dunque, la Corte non riconosce i presupposti in virtù dei quali è ammessa dal giudice in primo grado la libera riproduzione delle notizie contenute negli articoli, in quanto esclude che le vicende narrate negli articoli di Libra siano divenute di pubblico dominio⁶ e ritiene irrilevante che Saviano abbia riprodotto gli articoli nella sua opera a distanza di tempo.

⁶ L’opera diventa di pubblico dominio quando decadono i diritti di sfruttamento economico della stessa oppure quando decorre il tempo massimo di tutela stabilito dall’ordinamento, il quale solitamente scade dopo settant’anni dalla morte dell’autore, ma vi sono altri casi in cui il termine è diverso, come ad esempio per le opere collettive, nelle quali vi rientrano i giornali, le riviste, le enciclopedie, i cui diritti di sfruttamento economico dell’opera scadono dopo settant’anni dalla pubblicazione, ma i diritti del singolo autore seguono la regola generale.

L’opera di pubblico dominio può liberamente essere pubblicata, riprodotta, tradotta, recitata, comunicata, diffusa, eseguita, ecc..., ma i diritti morali devono essere sempre rispettati.

É pur vero che, trascorso un certo spazio temporale dall'originaria pubblicazione della notizia, il fatto diventa notorio e non vi è alcuna violazione del diritto d'autore, se si utilizzano informazioni diffuse; tuttavia, rilevano le modalità con le quali le informazioni vengono usate.

- 4) *“Il carattere creativo dell’opera successiva e la sua pregevolezza letteraria non escludono la configurabilità del plagio, vero e proprio o c.d. camuffato, ogni volta che risulti accertato che intere parti di articoli o il loro nucleo individualizzante sono stati riprodotti o comunque inclusi nell’opera successiva.”*

È assolutamente fondato che nessuno ha il monopolio delle informazioni afferenti a fatti noti ed oggettivamente accaduti e che nessuno può subordinare all'obbligo di citazione la riproduzione o comunicazione di un'informazione, ma è pur vero che l'articolo di giornale può non essere solo informativo, come l'articolo di cronaca, quando non si limita ad esporre i fatti così come sono accaduti nella realtà, ma è connotato da una parte descrittiva e narrativa, che rende l'opera creativa e tutelata dal diritto d'autore.

In base a tale argomentazione la Corte ha ritenuto che la creatività dell'opera successiva, riconosciuta in "Gomorra", non è sufficiente ad escludere la fattispecie di plagio, qualora intere parti di articoli, con le caratteristiche appena esposte, o il loro nucleo individualizzante siano stati riprodotti o inclusi illecitamente nell'opera successiva.

In effetti, la Corte rileva che nell'opera che si assume plagiaria non vi è una mera evocazione di fatti divenuti storici, che possono esser stati riferiti da più organi di stampa, ma l'autore si è anche "appropriato" di altri aspetti accessori degli articoli, quali aspetti inessenziali e, quindi, frutto dell'attività creativa del giornalista, cosicché si è ritenuta indiscutibilmente configurabile l'illecita violazione del diritto d'autore da parte di Saviano.

- 5) Il plagio si riconosce confrontando le due opere, a partire da quella che si assume plagiata, gli articoli di giornale nel caso di specie, con quella che si assume plagiaria, il libro. Movendo dall'opera che si assume plagiata, si può verificare se effettivamente quest'ultima sia stata riprodotta, anche solo in parte, illecitamente nel suo nucleo essenziale o meno; se,

invece, il raffronto si tiene partendo dall'opera che si assume plagiaria, così come ha fatto il Tribunale, non saremmo in grado di poter riconoscere chiaramente un'ipotesi di plagio in quanto emergerebbe, fin da subito, l'originalità e la creatività dell'opera che si assume plagiaria per la sua struttura, stile e genere letterario di appartenenza e gli articoli di giornale riportati non sarebbero altro che un mero elenco, ragionato o meno, di articoli di cronaca. Si concluderebbe, dunque, con l'esclusione di qualsiasi ipotesi di plagio.

Pertanto, la prospettiva che si adotta per verificare il plagio risulta determinante per l'esito della controversia.

- 6) Delle cinque fattispecie riguardo alle quali la parte attrice ha accusato i convenuti di una riproduzione abusiva o di un plagio camuffato, la Corte ha ritenuto che solo la prima, intitolata "La struttura del clan Di Lauro" e riportata nelle pagine 72 e 73 del libro "Gomorra" nell'edizione in mio possesso dell'anno 2011, e la quarta, intitolata "La cattura di Paolo Di Lauro" e riportata nelle pagine 142 e 143 nella medesima edizione del libro, siano fondate, in quanto dal raffronto è emerso che i testi sono sovrapponibili e che non vi è solo un'identità letterale, in

quanto Saviano riproduce pedissequamente i termini usati dai giornalisti (c.d. riproduzione abusiva in senso stretto), ma anche un'identità strutturale, in quanto nel libro sono riportati una serie di aspetti inerenti alle due vicende nello stesso ordine in cui sono esposti nell'articolo di giornale copiato.

Dunque, è chiaro che è stato riprodotto il nucleo individualizzante ed essenziale dell'articolo, camuffando, in alcuni incisi, il plagio.

- 7) La Corte respinge le accuse inerenti i restati tre articoli, intitolati rispettivamente: "L'arresto di Raffaele Amato" a pagina 140, "L'omicidio di Giulio Ruggiero" a pagina 129 e 130 e "Paolo Di Lauro in udienza" a pagina 143 e 144.

Il giudice ritiene che in tali casi non si è verificata alcuna violazione del diritto d'autore sia perché Saviano ha riprodotto sinteticamente i fatti ed ha usato differenti modalità espressive rispetto a quelle degli articoli pubblicati da Libra e sia perché i dettagli e i particolari delle vicende comparvero su tutti i *media*, divenendo, dunque, fatti notori.

- 8) Viene accolto, invece, l'appello per entrambi i casi di omessa citazione della fonte. Il primo caso consiste nella riproduzione

in maniera quasi letterale, a pagina 140 e 141, del contenuto dell'articolo pubblicato da "Cronache di Napoli" nel 2005 in merito al "patto tra gli Spagnoli e i Di Lauro", senza riportare la fonte dalla quale la notizia è stata tratta, come dispongono gli artt. 65 e 101 l. n. 633/1941, fino all'undicesima edizione.

"La tardiva citazione non elide, ovviamente, l'illecito prima perpetuato, con la necessità di provvedere al risarcimento dei danni relativi alle prime dieci edizioni".

Il secondo caso consiste nella riproduzione quasi integrale, senza citazione della fonte, a pagina 261, dell'articolo intitolato "Boss playboy. De Falco è il numero uno", pubblicato a pagina 10 del quotidiano "Corriere di Caserta" nel 2005.

Gli articoli 65⁷, 70⁸ e 101⁹ l. n. 633/1941 prevedono dei limiti ai diritti patrimoniali dell'autore, non anche a quelli morali, in quanto consentono la riproduzione, la comunicazione al

⁷ L'art. 65 l. n. 633/1941 così recita "Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato".

⁸ L'art. 70 l. n. 633/1941 così recita "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".

⁹ L'art. 101 l. n. 633/1941 così recita "La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte".

pubblico, il riassunto, la citazione ecc... di opere per favorire l'informazione pubblica, la libera discussione delle idee, la diffusione della cultura e di studio, che prevalgono sull'interesse personale dell'autore. Tuttavia, l'opera di Saviano non rientra in alcuna delle finalità poc'anzi delineate, in vista delle quali il legislatore consente la libera utilizzazione, motivo per il quale si esclude che tali eccezioni possano, in qualche modo, estendersi anche al caso concreto esaminato.

- 9) Quanto alle richieste risarcitorie e alle conseguenze riparatorie, la Corte applica l'art. 158 l. n. 633/1941, il quale attribuisce al titolare del diritto di utilizzazione economica il diritto di *“ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione”*. Dunque, in accoglimento della richiesta degli appellanti, il giudice ordina agli appellati di indicare il nome dell'autore, dell'editore e della testata da cui sono stati tratti gli articoli riprodotti abusivamente e plagiati in modo camuffato.

La Corte, in conclusione, pronunciandosi sull'appello proposto da Libra Editrice nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A. e di Roberto Saviano, provvede: a riformare parzialmente la sentenza impugnata e ad accogliere in parte l'appello di Libra; ad ordinare ad Arnoldo Mondadori editore S.p.A. e a Roberto Saviano la rimozione dello stato di fatto, mediante l'indicazione, in riferimento ad ognuno dei brani riprodotti abusivamente nel libro "Gomorra" e dei quali è stata omessa la citazione della fonte, del nome dell'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui essi sono tratti; a condannare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Roberto Saviano in solido tra loro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nei confronti di Libra Editrice.

La decisione della Corte di Cassazione

Roberto Saviano e Arnoldo Mondadori editore S.p.A., ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli.

La Corte di Cassazione, organo giudiziario competente sulle sole questioni di diritto e non sulle questioni di fatto, accoglie solo un motivo di ricorso e respinge gli altri, affermando che:

1) Non si può mettere in discussione che gli articoli di giornale del caso di specie siano creativi e, pertanto, non si può escludere che essi rientrino tra le opere tutelate dal diritto d'autore.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il giudice di seconde cure ha adeguatamente riconosciuto gli articoli di giornale come opere creative, tutelate dal diritto d'autore, non solo badandosi sul dato normativo (artt. da 38 a 43 l. n. 633/1941) ma rilevando che essi consistono in *“un’elaborazione di dati ed informazioni espressi in modo personale”*.

In aggiunta, la Corte di Cassazione richiama un principio già più volte affermato, secondo il quale *“in materia di diritto di autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge n. 633 del 1941, di modo che, affinché un’opera dell’ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo,*

suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola appartengono alla letteratura non solo se letteraria in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, ecc...), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dell'autore”¹⁰.

Pertanto, solo se viene meno un livello minimo di creatività si può escludere l'articolo di giornale dalla protezione autorale.

Muovendo da tale riflessione, i giudici ritengono che il fondamento della condotta plagiaria di Saviano si riscontra nelle specifiche modalità con le quali sono stati riportati i fatti, oggetto degli articoli. Infatti Saviano non si è limitato “*alla mera evocazione dei fatti che (...) possono reputarsi nella loro storicità di pubblico dominio*”, ma ha riprodotto

¹⁰ Cass. 2 febbraio 1993, n. 11953, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, p. 157, con nota di P. Frassi. Principio confermato anche recentemente, cfr. Cass. 12 marzo 2004, n. 5089, in *Foro.it.*, 2004, I, p. 2441; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Foro.it.*, 2006, p. 2080; Cass. 15 giugno 2012, n. 9854, in *CED Cassazione*, 2012.

pedissequamente gli articoli pubblicati senza citare la fonte e si è appropriato indebitamente della creatività altrui.

- 2) La violazione del diritto d'autore non si ha solo nell'ipotesi di integrale riproduzione dell'opera altrui ma anche nel caso di mera contraffazione e, dunque, nel caso di riproduzione indebita di alcune parti dell'opera, nelle quali si ravvisano “*i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore*”¹¹.

Su questo punto la Cassazione si è più volte pronunciata¹², sostenendo che sia opportuno distinguere la riproduzione abusiva in senso stretto dalla contraffazione e dall'elaborazione creativa perché la prima consiste nella “*copia integrale e pedissequa dell'opera altrui*”; la seconda nella riproduzione non integrale ma sostanziale dell'opera, in quanto ci sono poche differenze e di mero dettaglio; la terza, invece, consiste in un'opera originale, in quanto si connota per l'apporto creativo del suo autore ed è, pertanto, meritevole di tutela, *ex art. 4 l. n. 633/1941*.

I giudici di legittimità ritengono corretto il criterio applicato dal giudice di seconde cure per valutare la contraffazione. Egli non

¹¹ Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, p. 47.

¹² Cass., 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Foro it.* 2006, p. 2080; conf. Cass., 5 luglio 1990, n. 9139, in *Giust. civ.*, 1991, p. 152.

ha “confrontato l'intero romanzo con i singoli articoli perché nel caso di specie non si mette in discussione l'originalità e la creatività del libro “Gomorra”, ma solo il plagio in alcune sue parti specifiche e limitate del libro degli articoli pubblicati dalla Libra, potendo l'attività plagiaria realizzarsi non in relazione all'intera opera ma anche a parte di essa, quando, come accertato nel caso di specie, si realizza la riproduzione quasi integrale dell'opera plagiata senza, quindi, che per quella parte del romanzo sia intervenuta l'attività creativa dell'autore dello stesso”¹³.

Si conclude che un'opera autonoma ed originale, come “Gomorra”, non esclude a priori un'ipotesi di appropriazione indebita dell'opera altrui, bensì, è possibile che si realizzi un plagio parziale e mantenersi, al contempo, la creatività per le restanti parti del libro.

- 3) La fattispecie in esame si sottrae all'applicazione dell'art. 70 co. 1 l. n. 633/1941, in quanto la norma consente la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto e riproduzione di brani o parti di un'opera protetta, nei limiti giustificati delle finalità di critica, di discussione o di insegnamento; invece la

¹³ Cass., 15 giugno 2015, n. 12314, in *D&G*, 2015.

finalità dell'opera "Gomorra" è *meramente illustrativa* senza scopi didattici, di critica o di discussione.

- 4) Non si può contestare l'obbligo di citazione dell'editore in caso di riproduzione al fine di critica o discussione, *ex art. 70 co. 3 l. n. 633/1941*, in quanto, seppure manchi una norma specifica che indichi con precisione se debba citarsi il nome dell'editore del giornale, è possibile far riferimento ad alcune disposizioni normative, ad esempio gli artt. 65 e 70 l. n. 633/1941, nelle quali il legislatore prevede che: se gli articoli sono riprodotti, oltre al titolo dell'opera, debba essere indicato anche il nome dell'editore e dell'autore.
- 5) Non solo l'autore ma anche l'editore ha il diritto di agire giudizialmente l'uno a tutela del proprio articolo e l'altro a tutela dell'opera collettiva nel suo complesso, includente i singoli articoli dei suoi autori, in quanto l'autore è il titolare dei diritti morali invece l'editore è l'esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera. Pertanto, se venisse precluso all'editore il diritto di agire giudizialmente verrebbe pregiudicata l'esclusività dell'utilizzazione dell'opera. Sul punto, infatti, si è pronunciata la Cassazione asserendo che: "È

ben vero infatti che il diritto dell'editore si estende a tutta l'opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all'obiettivo pratico della protezione di cui si tratta che è di assicurare l'esclusività dello sfruttamento"¹⁴.

L'unico motivo di ricorso accolto è il sesto, con il quale i ricorrenti censurano la liquidazione equitativa del danno e i criteri di riferimento usati dalla Corte d'Appello per la determinazione del danno, quali: il numero non esiguo delle riproduzioni abusive e delle omesse citazioni della fonte; il notevole successo del libro "Gomorra" e il danno morale.

La Corte di Cassazione osserva che il romanzo Gomorra è stato pubblicato nel maggio 2006, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 140/2006 che modifica l'art. 158 l. n. 633/1941, e che, pertanto, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto valutare il danno alla stregua del nuovo art. 158 co.2 l. n. 633/1941¹⁵, precisamente nel rispetto *"delle disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile"*.

¹⁴ Cass., 20 settembre 2006, n. 20410, in *Foro.it.*, 2006, I, p. 3337.

¹⁵ L'art. 158 co. 2 l. n. 633/1941 così recita *"Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto"*.

A fronte di quanto sopra, la Corte di Cassazione accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

CAPITOLO SECONDO

LA TUTELA GIURIDICA DEL DIRITTO D'AUTORE

2.1 IL CONTENUTO DEL DIRITTO D'AUTORE

Prima di delineare nello specifico le violazioni del diritto d'autore, è indispensabile definire il contenuto dei diritti che la legge riconosce all'autore e che possono eventualmente esser lesi.

Il nostro diritto, ispirato al *Droit d'auteur* francese, distingue i diritti dell'autore¹⁶ tra diritti di carattere patrimoniale (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera), che consistono nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo,

¹⁶ Questa bipartizione è tipica solo degli ordinamenti dell'Europa continentale e non appartiene agli ordinamenti di *Common Law*.

originale o derivato; e diritti di carattere non patrimoniale o personale (c.d. diritti morali), che comprendono anche il diritto alla paternità, all'integrità dell'opera e al ritiro dell'opera dal commercio.

Entrambe le categorie sono diritti soggettivi, che spettano personalmente all'autore, ma sono nettamente distinti¹⁷, con disciplina e natura diversa; infatti, solo i diritti di natura patrimoniale sono di principio liberamente alienabili, trasferibili sia *inter vivos* che *mortis causa*, ai sensi degli artt. 2581 c.c. e 107 l. n. 633/1941; invece i diritti morali sono irrinunciabili, inalienabili e non trasmissibili. Di seguito la morte dell'autore, i diritti morali non sono oggetto di successione *mortis causa* ma possono essere fatti valere senza limiti di tempo e *jure proprio* solo dai familiari più stretti (coniuge, figli o in loro mancanza da altri familiari indicati dalla legge).

I diritti patrimoniali o di utilizzazione economica dell'opera

I diritti di utilizzazione economica dell'opera, elencati in modo esemplificato e non tassativo negli artt. 12 e ss. l. n. 633/1941, sono definiti come “*diritti che garantiscono lo svolgimento di attività,*

¹⁷ In Francia e in Italia trova applicazione la teoria dualistica in ordine al rapporto tra diritto patrimoniale e diritto morale d'autore. Invece in altri paesi, come la Germania, trova applicazione la teoria monista, secondo la quale il diritto d'autore è un diritto unitario che racchiude in sé tanto facoltà patrimoniali che facoltà morali, così da poter ammettere la trasmissibilità solo per *mortis causa*, e non per atto *inter vivos*, tanto della componente patrimoniale che della componente personale.

attraverso le quali l'opera viene utilizzata economicamente e messa a disposizione di altri in modo che i terzi possano fruire dell'opera e che il titolare possa trarre un guadagno dalla stessa"¹⁸.

Essi sono indipendenti tra loro e il titolare può esercitarli sia congiuntamente che disgiuntamente e con riferimento all'intera opera o a singole parti di essa. Solitamente l'autore non conserva la titolarità di questi diritti ma li cede ad altri soggetti, come le imprese che fanno da intermediarie tra l'autore e i terzi e che provvedono a realizzare, commercializzare copie ed esemplari e a prestare ulteriori servizi dell'impresa, ad esempio: gli editori di opere letterarie.

A causa della natura, prettamente patrimoniale, dei diritti di cui si sta trattando, il legislatore ha definito precisamente la loro durata temporale, infatti, l'art. 25 l. n. 633/1941 sancisce che *"i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte"*, a nulla rilevano che essi siano stati effettivamente esercitati.

La *ratio* della norma è volta a favorire l'interesse della collettività ad utilizzare liberamente opere, ormai parte del patrimonio culturale della

¹⁸P. AUTERI – G. FLORIDA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – R. ROMANO – P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016.

società. Infatti trascorsi i settant'anni dalla morte dell'autore, l'opera si considera "caduta in pubblico dominio".

Ci sono regole precise sul computo della durata dei diritti di utilizzazione economica in merito a determinate fattispecie di opere, infatti la durata si computa dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, se l'opera è pubblicata con il nome dell'autore o è anonima o pubblicata con uno pseudonimo, tale da non consentire l'identificazione dell'autore, se l'opera è collettiva o se l'identità dell'autore non sia stata rivelata entro il settantesimo anno dalla pubblicazione dell'opera; invece, si computa sulla base della vita del coautore che muore per ultimo se le opere sono composte dal contributo indistinguibile di più soggetti.

I diritti "moralì" dell'autore

I diritti morali o personali dell'autore tutelano la personalità dell'autore, facendo conseguire e mantenere la sua reputazione¹⁹, con la corretta e legittima comunicazione o pubblicazione al pubblico della sua opera.

¹⁹ In tal caso bisogna dare un'ampia definizione di "reputazione", da intendersi, dunque, come l'insieme di opinioni, atteggiamenti, valori, idee, considerazioni che discendono dalle opere e contribuiscono a formare l'identità dell'autore.

I diritti personali sono per definizione inalienabili, non trasmissibili e irrinunciabili, in quanto non possono essere affidati, per mezzo di un contratto, ad altri. Pertanto, l'autore ha e conserva questi diritti anche dopo aver ceduto i diritti di utilizzazione economica dell'opera. Di conseguenza, i diritti morali vengono spesso fatti valere dall'autore quando viene lesa, ma non può agire giudizialmente, esercitando i diritti patrimoniali sull'opera, perché ceduti a terzi.

Nonostante non siano trasmissibili per atto *inter vivos*, l'art. 23 l. n. 633/1941 sancisce che, dopo la morte dell'autore, i diritti morali *“possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dei figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”*. Costoro godranno degli stessi diritti morali dell'autore, ma potranno esercitarli solo per impedire che si tengano atti idonei a pregiudicare la personalità dell'autore defunto.

L'irrinunciabilità non esclude che si possano concludere degli accordi tra l'autore e il titolare dei diritti patrimoniali sull'opera, con i quali si determinano le modalità di utilizzazione dell'opera o le modifiche

specifiche da apportare alla stessa, le quali possono, inevitabilmente, incidere sulla reputazione dell'autore.

Sorgerebbe spontaneo domandarsi quali sono precisamente i diritti c.d. "moralì" dell'autore e al quesito risponde il legislatore che, nell'art. 20 l. n. 633/1941, ha riconosciuto il diritto alla paternità, il diritto all'integrità dell'opera e il diritto di ritirare l'opera dal commercio.

Il diritto alla paternità o alla "rivendicazione della paternità" consiste nel sentir dichiarare in sede giudiziaria, in caso di contestazione, la paternità dell'opera o nel disconoscere la paternità di quell'opera, che gli è stata attribuita da altri. Questo diritto non è suscettibile di deroghe o limitazioni contrattuali perché in tal caso l'accordo, con il quale si conviene che si debba attribuire falsamente la paternità di un'opera ad altri, è nullo.

Va precisato che, a tutela del diritto alla paternità, il legislatore ha riconosciuto all'autore che, per qualsiasi motivo, abbia voluto che la sua opera venisse pubblicata con uno pseudonimo o in modo anonimo, tale da occultare la sua identità, la facoltà di pretendere, in ogni momento, che il suo nome venga indicato nelle forme d'uso.

Il diritto all'integrità dell'opera consiste nel diritto *“di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o ad altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”*, ex art. 20 l. n. 633/1941.

Con questa disposizione normativa si vuole tutelare l'autore che potrebbe esser pregiudicato nel suo onore o nella sua reputazione se l'opera venisse modificata o utilizzata economicamente (riprodotta da interpreti o da esecutori o comunicata al pubblico), cambiando il significato e il carattere originale della stessa.

Il diritto di ritirare l'opera dal commercio, sancito dagli artt. 2582 c.c. e 142 e 143 l. n. 633/1941, sopraggiunge solo *“qualora concorrano gravi ragioni morali”*, le quali possono essere collegate al mutamento delle convinzioni dell'autore o di qualsiasi altra condizione, che renda la circolazione dell'opera lesiva degli interessi personali e degli ideali dell'autore. Come, ad esempio, l'opera con errori o difetti o contenuti che rendono l'autore penalmente o civilmente perseguibile.

L'esercizio di questo diritto comporta in primo luogo che l'opera sia già stata pubblicata e in secondo luogo che l'autore abbia il dovere *“di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riproduzione,*

diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima", come sancito nell'art. 142 l. n. 633/1941.

È controverso se tra i diritti morali dell'autore possa rientrare anche il diritto d'inedito, in quanto, seppure non sia previsto espressamente dal legislatore, molti ritengono che si possa desumere dalle disposizioni normative degli artt. 12 e 24 della legge n. 633/1941.

Il diritto di inedito consiste nel diritto di opporsi ed impedire la prima pubblicazione dell'opera, recedendo dai contratti, eventualmente stipulati, con i quali, l'autore abbia ceduto i suoi diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Coloro i quali sono contrari a riconoscere il diritto d'inedito, invece, escludono che tale diritto possa ricavarsi dall'art. 12 l. n. 633/1941, che sancisce il diritto di (prima) pubblicazione, e dall'art. 24 l. n. 633/1941, che attribuisce agli eredi o ai legatari il diritto di pubblicare le opere inedite se l'autore sia deceduto. Inoltre, ritengono che non si possa introdurre una deroga così grave al principio generale sancito nell'art. 1372 c.c., secondo il quale *"il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"*, se non sia espressamente prevista da disposizioni normative univoche. Per finire, a sostegno di questa tesi vi è anche l'assenza di ragioni per

le quali riconoscere il diritto di inedito se non tutela interessi differenti da quelli già protetti dall'art. 142 l. n. 633/1941 (il diritto di ritirare l'opera dal commercio), che prevede una disciplina di maggior favore per l'autore e per gli aventi causa²⁰.

²⁰ I sostenitori della tesi che non riconosce il diritto di inedito come un diritto morale dell'autore sono: Auteri P., *Diritto di autore*, in *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016; Vanzetti A., *Il diritto di inedito*, in *R. d. civ.*, 1996, I, pp. 384 ss; Oppo G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *R. d. Comm.*, 1964, I, pp. 187 ss.

2.2 LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

Un fenomeno ancora attuale, nonostante la legge n. 633/1941, è quello delle violazioni del diritto d'autore. Per questa ragione il legislatore ha approntato una serie di disposizioni normative a protezione del diritto dell'autore e a garanzia dell'efficacia delle norme, nella Sezione II, Capo III, Titolo I della l. 22 aprile 1941 n. 633.

Molto spesso le violazioni in materia di diritto d'autore non precludono all'autore di continuare a fruire della sua opera protetta e di esercitare i suoi diritti, in quanto le violazioni hanno per oggetto beni immateriali e, pertanto, non si realizzano mediante la sottrazione dell'opera, bensì con la riproduzione abusiva, anche in più esemplari, della stessa, incidendo, in alcuni casi, sulla reputazione dell'autore, in altri, sulla capacità di sfruttamento economico dell'opera e sul possibile guadagno che da essa possa derivare al suo autore.

È bene, dunque, analizzare le possibili violazioni e le sanzioni che le puniscono per avere un quadro più completo sulla disciplina.

In Italia, le violazioni che si sono perpetuate per più tempo e che risalgono al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge speciale sul diritto d'autore sono la censura e la pirateria libraria. La

prima consisteva nel “manipolare”²¹ il testo delle opere letterarie così da “epurarlo” da tutto ciò che avrebbe potuto mettere a repentaglio l’ordine sociale, la quiete pubblica e il buon costume, senza alcun rispetto per l’autore e la sua volontà.

La seconda, invece, consisteva nel diffondere e commercializzare illegittimamente e senza autorizzazioni libri protetti dal diritto d’autore.

Oggi, invece, viviamo in un’epoca in cui i mezzi di riproduzione si sono moltiplicati e gli scambi si sono resi più semplici e questo, inevitabilmente, ha aumentato il rischio che si tengano dei comportamenti ai limiti della legalità.

I fenomeni che oggi costituiscono le violazioni del diritto d’autore in merito all’opera letteraria sono il plagio, la contraffazione e la pirateria. In questo capitolo non solo ci soffermeremo ad analizzare le tre diverse violazioni del diritto d’autore, ma approfondiremo anche i mezzi di tutela giurisdizionale approntati, a garanzia dei soggetti lesi.

²¹ La manipolazione avveniva tramite modifiche, aggiunte e tagli del testo letterario. Autori del fenomeno di censura non erano solo le istituzioni censorie, ma anche editori fraudolenti, non solo di piccole dimensioni e in precarie condizioni economiche, al solo scopo di produrre un libro dal testo meno costoso, che potesse fruttare economicamente all’editore.

Si ricorda il famoso ed emblematico caso dell’editore *Le Monnier*, che pubblicò una vecchia edizione de *I Promessi Sposi* senza l’autorizzazione dell’autore.

Sulla controversia giudiziaria tra Manzoni e *Le Monnier* si pronuncia lo stesso illustre scrittore italiano nel dicembre del 1860 con l’opera “*Lettera di A.M. al signor Girolamo Boccardo intorno a una questione di così detta proprietà letteraria*”, Milano, La Spiga, 1984.

Il plagio “stricto sensu”

Il plagio “*stricto sensu*” consiste nella riproduzione illecita dell’opera altrui; esso causa una lesione del diritto morale d’autore di rivendicare la paternità dell’opera, quando quest’ultima, tutta o in parte, è associata ad un nome diverso dal suo.

Dalla definizione emergono due aspetti che connotano il plagio: per il primo il plagio è la lesione del diritto morale dell’autore, potendo, al contempo, essere una lesione del diritto patrimoniale quando incide sul godimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera; il secondo ammette che questa fattispecie di lesione si possa determinare non solo quando un soggetto terzo, diverso dall’autore, si appropri indebitamente dell’opera nella sua interezza, ma anche quando si appropri di alcune parti o elementi di essa di molta pregnanza, perché ad essere tutelata dal diritto d’autore non è l’opera di per sé, bensì la creatività dell’autore.

La dottrina ha individuato diverse tipologie di plagio: *il plagio testuale*, se è riprodotto l’intero testo o una parte di esso in modo illegittimo, senza le autorizzazioni previste dagli artt. 13 e ss. l. n. 633/1941; *il plagio evolutivo*, se si provvede alla traduzione dell’opera in un’altra lingua o in dialetto o alla trasformazione in un’altra opera

artistica senza autorizzazione, *ex art. 18 l. n. 633/1941*; *il plagio trasversale*, se il plagio viene effettuato tra opere appartenenti a categorie differenti; infine, *il plagio mascherato*, quando l'opera contiene varianti lessicali e stilistiche con le quali l'autore cerca di mascherare il plagio.

La contraffazione

Solitamente di contraffazione si parla in materia di proprietà intellettuale e, in tal settore, ha luogo quando si produce e si commercializza illecitamente un prodotto recante un marchio identico ad un marchio già registrato. Tuttavia, si può contraffare anche un'opera tutelata dal diritto d'autore, quando si riproduce senza autorizzazione un'opera protetta e la si mette in commercio *uti originalis*, incidendo, inevitabilmente, sulle possibilità di guadagno dell'autore.

In generale, si intende per 'contraffazione' "*l'appropriazione di elementi creativi (e distinti) di un'opera (o prodotto) preesistente o di una parte di quest'opera*"²².

²² FABIANI M., in *Autore (diritto di)*, *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Volume IV, p.10, Roma, 1988.

Dalla mera definizione del fenomeno emerge chiaramente che la contraffazione è una lesione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, che non si realizza, semplicemente, con l'appropriazione, la riproduzione e la pubblicazione di un'opera altrui, bensì quando si spacciano opere contraffatte come se fossero opere originali. Comprensibilmente, esso provoca ripercussioni sulle possibilità di guadagno di chi opera nella legalità ma anche sul benessere e sulla cultura della collettività, la quale, pensando di ottenere un risparmio, incentiva la produzione di prodotti e opere contraffatte, realizzate senza il rispetto di canali legali.

Il plagio – contraffazione

Si deve, poi, considerare che il plagio può assumere la forma della contraffazione *“a seconda che si concreti nell'appropriazione della paternità di un'opera altrui senza apportarvi alcuna alterazione o nella pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera che, pur sembrando in apparenza nuova, in sostanza ricalca un'opera altrui, mascherando l'imitazione con modificazioni di ordine formale”*²³, in aggiunta al plagio – usurpazione, nonché il plagio in senso stretto, che

²³ Trib. Roma, 10 marzo 1961, in *Dir. Autore*, 1962, p. 119.

si concretizza “*nella riconoscibilità nell’opera degli elementi essenziali che caratterizzano anche un lavoro anteriore*”²⁴.

La pirateria informatica

Lo sviluppo delle tecnologie ha ampliato le forme di espressione delle opere protette dal diritto d’autore e le modalità con le quali il pubblico può fruirne. In merito all’opera letteraria è stato realizzato un nuovo formato del libro, il c.d. eBook, che è possibile leggere su dispositivi digitali, come iPad, e-reader, cellulari...

Questa possibilità ha incrementato le violazioni del diritto d’autore, introducendo tra le fattispecie di plagio e contraffazione, anche, quella della pirateria informatica.

La pirateria informatica “*comprende l’insieme dei metodi adottati per modificare, accedere o aggirare illegalmente le tutele dei sistemi hardware e software*”²⁵. Pertanto, la pirateria informatica, che è uno degli illeciti più frequenti nel settore, consiste nell’attività di scaricare materiali di ogni tipo, via internet, in modo gratuito, senza pagare i diritti d’autore.

²⁴ Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, p. 47; Cass. 15 giugno 2012 n. 9854, in *CED Cassazione*, 2012; Trib. Milano, 11 giugno 2001.

²⁵ PIEMONTE G., *Diritto d’autore e Pirateria*, in <https://www.piemontegiovani.it/web/schede/diritto-dautore-e-pirateria>.

La diffusione del fenomeno è dovuta non solo ai mezzi impiegati, che sono ora a disposizione di qualsiasi soggetto (un semplice computer collegato alla rete internet), ma anche alla eterogeneità delle opere che ne sono oggetto, in quanto la pirateria non riguarda solo opere letterarie digitali, quali gli eBook, ma anche opere musicali e cinematografiche, al contempo tutelate dal diritto d'autore.

La forma di pirateria più estesa è sicuramente quella “domestica”, che si realizza quando, collegandosi via internet, si scarica illegalmente del materiale protetto, come film, album musicali ed eBook.

Accanto alla pirateria “domestica” c'è un'altra forma di pirateria, c.d. “violazione della licenza”, la quale si determina ogni volta che si compra una licenza di un programma per un certo numero di dispositivi ma lo si scarica illegalmente per un numero superiore, ovvero quando si usano programmi che sono scaricati illegalmente.

Tutti questi casi sono perseguibili dalla legge e sono sanzionati oltre che in sede civile, anche in sede penale, come particolari reati di furto.

2.3 GLI ISTITUTI CIVILI DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Al verificarsi di una violazione del diritto d'autore, il soggetto leso, che sia l'autore stesso o chi, diversamente dall'autore, sia titolare del diritto, può azionare gli istituti a tutela dei propri diritti lesi.

Il legislatore ha realizzato un sistema articolato di tutele e di sanzioni civili, penali ed amministrative, contenute nel Titolo II, Capo III della legge n. 633/1941.

Le difese e le sanzioni civili sono regolate dall'art. 156 all'art. 170 della legge²⁶. È possibile compiere una distinzione tra due sezioni di queste norme: la prima, che comprende gli artt. da 156 a 167 della legge, regola le azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica; invece, la seconda, che comprende gli artt. da 168 a 170 della legge, regola la tutela dei diritti morali.

Si riportano le azioni esperibili a tutela dei diritti di utilizzazione economica dell'opera e dei diritti morali, se compatibili con la natura di questi ultimi: l'azione di accertamento della titolarità del diritto, ai sensi dell'art. 156 l. n. 633/1941; l'azione di interdizione dell'attività illegittima in violazione del diritto, ai sensi degli artt. 156, 156 bis e 156 ter l. n. 633/1941; l'azione di proibizione della rappresentazione o

²⁶ Tale quadro normativo è stato oggetto di riforma con il D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, in quanto il legislatore italiano ha dovuto adeguarsi alla Direttiva 2004/48/CE in tema dei diritti di proprietà intellettuale.

esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 157 l. n. 633/1941; l'azione di distruzione e rimozione degli esemplari che costituiscono il frutto dell'illecito accertato, ai sensi degli artt. 158, 159 e 160 l. n. 633/1941, e l'azione di risarcimento del danno subito dal soggetto leso nei suoi diritti d'autore, ai sensi dell'art. 158 co. 2 l. n. 633/1941.

La struttura variegata delle azioni di tutela esperibili consente al soggetto leso di esercitare l'azione che meglio si confà alla specifica lesione perpetrata nei propri confronti e di esercitare congiuntamente o disgiuntamente l'una o l'altra azione giudiziaria se sono lesi entrambi i diritti (*ex art. 168 l. n. 633/1941*).

CAPITOLO TERZO

IL DIRITTO D'AUTORE NELL'OPERA GIORNALISTICA

3.1 I CARATTERI DELL'OPERA PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE

Sarebbe utopistico credere che qualsiasi opera possa esser protetta dal diritto d'autore; infatti, lo sono solo le opere che hanno una serie di caratteri di fondo ben fissati da parte del legislatore.

Pertanto, in presenza di opere nelle quali si ravvisano determinati requisiti si applica la disciplina concernente il diritto d'autore e le tutele previste al suo autore o ad altri soggetti, diversi da quest'ultimo, lesi nei loro diritti patrimoniali e morali.

Si potrebbe pensare erroneamente che la ricorrenza delle medesime caratteristiche includa nella tutela del diritto d'autore solo opere omogenee, ma in realtà si tratta di una nozione così di ampio respiro da consentire ad opere diversificate ed eterogenee di rientrare comunque nella tutela del diritto d'autore. In essa rientrano, infatti, le opere letterarie, artistiche e musicali tradizionali, le banche di dati, il *software* e il *design*.

Analizzare i caratteri dell'opera protetta dal diritto d'autore, dunque, diventa importante per comprendere in quali casi l'autore gode di determinati diritti e quando può agire a tutela di essi.

L'opera dell'ingegno umano

Il primo carattere che deve ricorrere affinché l'opera sia protetta dal diritto d'autore è quello di "*opera dell'ingegno umano*". Si tratta di una nozione legislativa che si ricava dagli artt. 1 e 2 della l. n. 633/1941, nei quali rispettivamente si definiscono e si classificano le opere oggetto del diritto d'autore; esse sono il frutto di una "creazione intellettuale", che si realizza a fronte dell'attività dell'intelletto umano di ideazione ed esecuzione materiale dell'opera.

Dunque il concetto di creazione intellettuale é così ampio ed elastico da consentire addirittura di comprendere opere che appartengono a campi e categorie fenomenologiche diverse, come la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro e la cinematografia, le quali, seppure si avvalgono di mezzi espressivi differenti tra loro, allo stesso tempo presentano come primo carattere di fondo l'essere un'opera derivante dall'attività dell'ingegno umano.

Il carattere rappresentativo: la forma interna e la forma esterna

Un requisito che ricorre nelle opere oggetto di tutela del diritto d'autore è il carattere rappresentativo, al quale Paolo Auteri attribuisce un significato: l'opera è destinata a *“rappresentare, con qualsiasi mezzo di espressione (parola scritta o orale, disegni e immagini, fisse o in movimento, suoni, ma anche il movimento del corpo e qualsiasi altro segno), fatti, conoscenze, idee, opinioni e sentimenti; e ciò essenzialmente allo scopo di comunicare con gli altri”*²⁷.

In parole più semplici, l'opera deve avere una forma “percepibile” e non rimanere a livello di mero pensiero; ovviamente, se così fosse, la

²⁷ P. AUTERI – G. FLORIDA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – R. ROMANO – P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016.

semplice idea astratta, che non è idonea a rappresentare con organicità idee e sentimenti, non potrebbe essere oggetto di tutela.

Questo carattere è sancito a livello internazionale nell'art. 9 n.2 dell'Accordo TRIPs²⁸, il quale protegge la forma espositiva con cui l'opera appare, ad es: l'insieme di parole e frasi (c.d. forma esterna); la struttura espositiva, ad es: l'organizzazione del discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti, le prospettive adottate, ecc... (c.d. forma interna), e non il contenuto di conoscenze, informazioni, idee, fatti, teorie in quanto tali e a prescindere dal modo in cui sono scelti, esposti e coordinati²⁹.

Il carattere creativo: originalità e novità

²⁸ L'Accordo TRIPs, "*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*" (in italiano, *Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale*), è un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio, al fine di fissare i requisiti e le linee guida che le leggi dei paesi aderenti devono rispettare per tutelare la proprietà intellettuale.

L'art. 9 n.2 dell'Accordo TRIPs così recita: "*La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali*".

²⁹ La distinzione tra forma esterna, forme interna e contenuto è stata elaborata sin dall'inizio del secolo scorso ad opera di un autorevole giurista tedesco, il Kohler, e viene seguita dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti. Essa è stata fortemente criticata da più parti, tanto dalla dottrina, rappresentata da Piola Caselli in Italia e da Ulmer in Germania, che dalla parte minoritaria della giurisprudenza. Si è contestato, in breve, il fondamento teorico della tesi di Kohler e la difficoltà, se non l'impossibilità, di distinguere tali tre elementi a livello pratico. Inoltre, ci sono state pronunce di merito, come ad esempio la sentenza del Tribunale di Milano del 11 marzo 2010, dalle quali emerge che non sempre il contenuto è irrilevante ai fini del riconoscimento del plagio. Infatti, è possibile distinguere le idee diffuse nella cultura comune dalle idee innovative, che non appartengono al pensiero comune e che possono essere ricondotte ad un autore in particolare. Secondo tali pronunce giurisprudenziali, l'utilizzo del primo tipo di idee in un'opera dell'ingegno non produrrebbe plagio purché le idee vengano rielaborate in modo originale, invece l'utilizzo del secondo tipo di idee, anche se espresse in forma diversa, difficilmente escluderebbero il plagio.

Il carattere creativo è un criterio espressamente richiesto dal legislatore, negli artt. 1 l. n. 633/1941 e 2575 c.c., affinché l'opera sia protetta dal diritto d'autore.

In dottrina tale carattere non è definito in termini omogenei. Su questo punto, la dottrina è divisa: una opinione predilige il criterio della c.d. "creatività oggettiva"³⁰, secondo il quale è creativa "*l'opera dotata di caratteristiche materiali, oggettive appunto, tali da distinguerla da tutti i lavori ad essa preesistenti*"³¹; l'altra, invece, sostiene il criterio della c.d. "creatività soggettiva"³², secondo il quale è creativa l'opera che riflette la personalità dell'autore e il suo modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, tale da renderla "*direttamente riconducibile al suo autore*" (c.d. individuabilità rappresentativa). In merito alla creatività soggettiva, la dottrina ha individuato due profili del carattere creativo: l'originalità e la novità.

L'originalità consiste nel risultato di un'elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell'autore, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del contenuto dell'opera, il quale può anche essere

³⁰ ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza*, cit, 447; PIOLA CASELLI E., voce *Diritti di autore*, in *Noviss. Dig.it.*, Torino, 1960, 674.

³¹ DE SABBATA K., *L'elemento oggettivo del plagio dell'opera dell'ingegno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, fasc.6, pp. 1823-1838

³² DE SANCTIS V., voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, cit., 378 ss; ID., *Il carattere creativo*, cit.

modesto e semplice o appartenere al patrimonio comune³³. Dunque sarebbero originali tutte quelle opere che, seppure appaiano molto simili tra loro, hanno un taglio o una prospettiva che le rende “*frutto di una elaborazione autonoma del loro autore*”.

Invece la novità si ha quando sono nuovi o inediti gli “elementi essenziali e caratterizzanti” dell’opera, senza che la novità sia assoluta o diventi creazione³⁴. Infatti nuove non sono solo le opere che si basano su un’idea che non ha precedenti, ma anche quelle che rielaborano elementi di opere preesistenti con forme o mezzi di espressione innovativi, tali da distinguerle dalle opere precedenti (c.d. novità in senso oggettivo).

L’orientamento che ha riscontrato il maggior successo nelle pronunce giurisprudenziali è quello della “creatività soggettiva”³⁵.

La compiutezza espressiva

Un altro requisito posto dalla legge per la tutela dell’opera dell’ingegno è quello della c.d. “compiutezza espressiva”³⁶, definita

³³ Cass. 12 marzo 2004, n. 5089, in *Foro.it.*, 2004, I, p. 2441.

³⁴ Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Foro.it.*, 1994, I, col. 2417, nonché in *Dir. Autore*, 1997, p. 593. Il concetto è ben espresso in: Cass., 12 marzo 2004, n. 5089, in *Dir. ind.*, 2005, p. 237. Si veda anche: Cass., 27 ottobre 1977, n. 4625, in *Giur. it.* 1978; Cass. 15 giugno 2012 n. 9854, in *CED Cassazione*, 2012; Cass., 28 novembre 2011 n. 25173, in *AIDA* 2012, p. 1475.

³⁵ Si vedano le sentenze: Cass., 11 agosto 2004, n. 15496, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, pp. 7; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Foro it.*, 2006, I, pp. 2080; Trib. Bologna, 9 maggio 2007, in *Annali it. dir. autore*, 2010, pp. 639.

dalla dottrina come “*l’idoneità a soddisfare l’esigenza estetica, emotiva o informativa, del fruitore di un determinato evento creativo*”³⁷. Così come asserito da Kevin de Sabbata, tale nozione è assolutamente opinabile e non vi è ancora una pronuncia giurisprudenziale o uno studio dottrinale, che sia pervenuta ad attribuirle un significato stabile e chiaro³⁸. Motivo per il quale si ravvisa una difficoltà di applicazione del principio, seppure risulterebbe rilevante per la risoluzione di casi giudiziari di plagio parziale.

La pubblicazione dell’opera

Diversamente da quanto si possa pensare, il diritto d’autore non protegge solo le opere già pubblicate e già immesse nel mercato ma anche quelle non pubblicate e non note al pubblico, le c.d. opere inedite. Infatti, la Suprema Corte³⁹, riprendendo gli artt. 6 l. n. 633/1941⁴⁰ e 2575 c.c., ha ribadito che il diritto d’autore ha origine nel momento della mera creazione dell’opera, che costituisce un atto

³⁶ Cass., 23 novembre 2005, n. 24594, in *Giur. it.*, Mass., 2005.

³⁷ Vedi MICCICHÉ A., *La normativa sugli audiovisivi dal secondo dopoguerra ad oggi*, in http://mda200611.ilmondodegliarchivi.org/detail/articleid/689/parentchannel/86/title/La_normativa_sugli_audiovisivi_dal_secondo_dopoguerra_ad_oggi.html (4 novembre 2013).

³⁸ DE SABBATA K., *L’elemento oggettivo del plagio dell’opera dell’ingegno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013 fasc. 6, pp. 1823-1838.

³⁹ Cass., 19 ottobre 2012, n. 18037, in *Danno e resp.*, 2013, VII, p. 732.

⁴⁰ La norma così recita “*Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale*”.

giuridico in senso stretto, e non al seguito del conseguimento di formalità, come gli adempimenti di deposito e di registrazione dell'opera⁴¹.

Nel 2012 i giudici di legittimità hanno escluso definitivamente che l'opera debba costituire “*una sorgente di utilità*” ai fini di tutela, potendo, dunque, essere oggetto di tutela anche prima della pubblicazione⁴².

⁴¹ Gli adempimenti di deposito e registrazione dell'opera protetta dal diritto d'autore, così come richiesti dalla legislazione speciale, rispondono a generiche esigenze probatorie e di controllo, e la loro omissione non comporta alcun pregiudizio rispetto all'acquisto della titolarità e all'esercizio dei diritti.

⁴² Cass., 19 ottobre 2012, n. 18037, in *Danno e resp.*, 2013, VII, p. 732.

3.2 IL DIRITTO D'AUTORE E IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI CRONACA

Dato per scontato che il diritto d'autore tuteli, ai sensi dell'art.1 l. n. 644/1941 e dell'art. 2575 c.c., le opere caratterizzate da requisiti di fondo delineati nel paragrafo precedente, possiamo asserire che tali caratteri ricorrono nell'opera giornalistica e che, pertanto, anche gli articoli di giornale sono tutelati dal diritto d'autore.

Estendere la disciplina del diritto d'autore all'articolo di giornale comporta, come conseguenza inevitabile, che le norme a tutela dell'autore possano incidere sull'esercizio dell'attività di comunicazione e di informazione sociale, che si promuove con l'opera giornalistica.

Il diritto d'autore e il diritto d'informazione e di cronaca possono entrare addirittura in conflitto tra loro, perché, da un lato vi è l'interesse di tutelare i diritti patrimoniali e morali dell'autore con la limitazione della libera divulgazione delle opere protette e, dall'altro lato vi è l'interesse generale alla diffusione di informazioni esatte su fatti rilevanti e di interesse generale.

Diventa, dunque, necessario approfondire i profili di rilievo costituzionale sui quali può incidere il diritto d'autore, quali il diritto

d'informazione e il diritto di cronaca, per poter comprendere come essi si conciliano tra loro.

Il diritto d'informazione è un diritto fondamentale delle persone, che è compreso, assieme al diritto d'opinione e di cronaca, nella libertà di manifestazione del proprio pensiero⁴³, sancita a livello nazionale dall'art. 21 della Costituzione e a livello sovranazionale dall'art. 19 della "*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*"⁴⁴ e dall'art.10 co. 1, della "*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*"⁴⁵, che consiste "*nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari*", senza porre limiti in merito ai mezzi di espressione e in merito agli scopi, circostanze, contenuti da esprimere, ecc...

Il diritto d'informazione ha una duplice profilo: quello attivo consiste nel diritto di informare e di diffondere notizie; invece, quello passivo

⁴³ La libertà di manifestazione del pensiero include anche la "*libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi di interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi di esercizio del potere, qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche*". (Trib. Milano, Sez. Civ., 28 giugno 2012, n. 7936. Conforme anche Trib. Milano, Sez. Civ., 28 febbraio 2012, n.2658.)

⁴⁴ La "*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*" è stata firmata a New York il 10 dicembre 1948 e l'art. 19 attribuisce ad ogni individuo "*il diritto alla libertà di opinione e di espressione, che comprende il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee con ogni mezzo e indipendentemente dalle frontiere*".

⁴⁵ La "*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*" è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 858. L'art. 10 sancisce che ogni persona ha il diritto alla libertà di espressione, che "*comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità*".

consiste nel diritto di essere informati, sempre che l'informazione sia *“qualificata e caratterizzata (...) dal pluralismo delle fonti da cui attingere conoscenze e notizie”*⁴⁶.

In conseguenza del diritto di essere informati è fatto divieto, ai sensi dell'art. 21, co. 2, Cost., di sottoporre la stampa a controlli preventivi. Nel nostro ordinamento è dunque, vietata la possibilità di sottoporre la divulgazione dell'informazione ad autorizzazioni o censure, al fine di evitare manipolazioni della notizia e compromettere il diritto della collettività a ricevere corrette informazioni⁴⁷.

Il diritto dei cittadini ad essere informati si esercita mediante il diritto di cronaca, definito dalla giurisprudenza come *“il diritto di raccontare, tramite mezzi di comunicazione di massa, accadimenti reali in considerazione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati”*⁴⁸. Dunque, l'informazione viene comunicata e diffusa per mezzo dell'esercizio del diritto di cronaca, il quale incontra una serie di limiti per evitare che l'esercizio di questo diritto possa ledere altri diritti inviolabili.

Infatti l'art. 21 co. 3 Cost., sancisce il limite del rispetto del “buon costume”, generalmente inteso come il rispetto del “pudore sessuale”.

⁴⁶ Corte Cost, 26 marzo 1993, n. 112. in *Giur. cost.*, 1993, p. 939 ss

⁴⁷ Trib. Milano, Sez. Civ., 27 giugno 2011, n. 8569; Trib. Milano, Sez. Civ., 26 giugno 2012, n.7765.

⁴⁸ Trib. Milano, Sez. Civ., 5 luglio 2012, n. 8229.

Si tratta, però, di un concetto sprovvisto di una definizione normativa e, dunque, di un significato stabile, ma a ciò sopperiscono il legislatore e l'interpretazione giurisprudenziale, tenendo conto dell'evoluzione dei costumi. Ad esempio, la legge sulla stampa n. 47 del 1948, ha stabilito che é contrario al “buon costume” la pubblicazione di contenuti impressionanti e raccapriccianti, che provocano turbamento del “*comune sentimento della morale o l'ordine familiare*”.

Tuttavia, tanto la giurisprudenza che il legislatore nelle altre brache del diritto ammettono ulteriori limiti, quando l'esercizio del diritto d'informazione, o più in generale del diritto d'espressione, potrebbe ledere altri diritti della persona costituzionalmente tutelati ed inderogabili, quali, ad esempio il diritto alla privacy o alla riservatezza, al nome, all'immagine, alla dignità della persona e ai diritti dell'autore, riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore.

A tal proposito, la giurisprudenza, a più riprese, ha individuato una serie di requisiti⁴⁹, che il giornalista deve rispettare per garantire un

⁴⁹ Per andare esente da responsabilità, il giornalista deve rispettare il criterio della verità delle notizie, che devono essere “*oggettive o anche solo putative, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale*”; il criterio della continenza, che consiste nel rispetto dei requisiti minimi di forma della cronaca, come ad esempio: il lessico, la modalità di presentazione e di titolazione della notizia e il criterio dell'interesse pubblico all'informazione, considerando la qualità dei soggetti coinvolti, la materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico (Cass., 8 maggio 2012 n. 6902, in *leggioggi.it, passim*).

equo bilanciamento del diritto di cronaca con altri diritti inviolabili, che potenzialmente possono entrarvi in conflitto⁵⁰.

Per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi dell'autore alla tutela dei suoi diritti patrimoniali e morali con gli interessi della collettività alla diffusione delle informazioni e delle notizie è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 12 aprile 1973, n. 38, nella quale ha affermato che le norme del diritto d'autore, rapportate all'informazione giornalistica, non contrastano con i principi costituzionali perché non limitano in alcun modo la *“libera estrinsecazione e manifestazione del pensiero”* e non *“assoggettano la stampa ad autorizzazioni o censure”*, ma, piuttosto, *“tutelano l'utilizzazione economica del diritto d'autore e sono dirette ad assicurare la prova e a determinare l'indisponibilità della cosa, sia per preservarla da distruzione o alterazione, sia per assicurare l'attribuzione dell'opera all'avente diritto, sia per impedire ulteriori danni derivanti da violazione del diritto di autore”*.

Infatti, il legislatore garantisce il diritto d'informazione e il diritto di cronaca, ammettendo la libera utilizzazione dell'opera protetta purché si seguano i fini esplicitamente delineati nell'art. 70 l. n. 633/1941 –

⁵⁰ Trib. Milano, Sez. Civ., 28 febbraio 2012, n. 2658; Trib. Milano, Sez. Civ., 9 marzo 2011, n. 3240; Trib. Milano, Sez. Civ., 26 giugno 2012, n. 7765; Trib. Milano, Sez. Civ., 7 gennaio 2011, n. 128; Trib. Milano, Sez. Civ., 7 giugno 2012, n. 6854; Trib. Milano, Sez. Civ., 9 marzo 2011, n. 3240.

per uso di critica o di discussione, insegnamento o ricerca scientifica
– e purché tale utilizzazione non costituisca una forma di concorrenza economicamente rilevante. La *ratio* della norma si rinviene nelle esigenze di progresso e diffusione della cultura e delle scienze.

La questione, però, non è pacifica perché, se da un lato la Corte Costituzionale afferma che la tutela del diritto d'autore non può limitare la libera manifestazione del pensiero, dall'altro, alcuni giudici di merito, di fronte al caso concreto, ritengono che il diritto di cronaca non possa incidere sull'estensione del diritto d'autore, in quanto, a tale proposito, nessun limite è previsto espressamente dalla legge⁵¹. Di conseguenza, nei fatti la delimitazione reciproca dei due diritti è rimessa al prudente apprezzamento dei giudici di merito⁵².

⁵¹ Questa affermazione, espressa da VOTANO G., non riporta la giurisprudenza a favore della tesi espressa.

⁵² VOTANO G., *Diritto e comunicazione* - B. Diritto d'autore, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), *La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche*, www.lacomunicazione.it (02 giugno 2018).

3.3 L'OPERA GIORNALISTICA

Sulla base degli argomenti esposti in precedenza si può, dunque affermare che anche l'opera giornalistica è tutelata dal diritto d'autore, essendo una creazione intellettuale, la quale deriva dall'esercizio del diritto d'informazione e di cronaca. Infatti, l'art. 3 l. n. 633/1941 annovera i giornali e le riviste tra le c.d. opere collettive, che sono *“costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico ed artistico”*, ma non informativo.

In effetti, l'opera giornalistica é il frutto di una molteplicità di apporti creativi di diversi autori, coordinati e selezionati dal direttore della testata giornalistica. Dunque, in tale opera si possono distinguere due distinti livelli creativi: quello dei singoli giornalisti, che contribuiscono a comporre l'opera, e quello del direttore, che provvede a progettare l'opera complessiva, a scegliere e coordinare i contributi, ad organizzare e dirigere l'attività creativa dei collaboratori.

Una volta rilevata questa duplice creatività, sorge spontaneo domandarsi come il legislatore tuteli tali opere. Ciò che potrebbe

risultare complesso è stato, invece, risolto con estrema facilità dal legislatore, il quale ha riconosciuto come meritevole di tutela non la creatività dei singoli giornalisti, bensì quella del direttore che, mediante l'attività di scelta, di coordinamento e di organizzazione dei contributi, realizza l'opera complessiva: l'opera giornalistica.

È sulla base di questa prospettiva che ben si spiegano gli artt. 7 e 38 l. n. 633/1941. L'art. 7 l. n. 633/1941 riconosce come autore delle opere collettive *“chi ha diretto e organizzato la creazione dell'opera stessa”*. Pertanto, rivestendo il ruolo di autore dell'opera giornalistica, il direttore del giornale può, ex art. 41 l. n. 633/1941, *“introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornali”*, le quali, se sono sostanziali, possono essere apportate solo con il consenso dell'autore, sempre che questi sia reperibile; altrimenti, ex art. 9 dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (FNSI – FIEG 1 aprile 2013 – 31 marzo 2016), *“l'articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l'assenso del giornalista”*.

Normalmente gli articoli che, a giudizio del direttore, rivestono particolare importanza sono pubblicati con la firma dell'autore, invece quelli meno rilevanti possono essere riprodotti anche senza

l'indicazione del nome dell'autore. Solo se non compare la firma dell'autore, il direttore della testata giornalistica non solo può modificare ed integrare l'articolo di giornale ma anche sopprimerlo e non pubblicarlo.

L'art. 38 l. n. 633/1941 attribuisce il diritto di utilizzazione economica dell'opera all'editore, salvo patto contrario, senza precludere ai singoli collaboratori di utilizzare la propria opera separatamente, purché si rispettino gli accordi intercorsi fra i collaboratori e l'editore, nei quali sono precisati i limiti e le condizioni dell'utilizzazione separata dei contributi dei singoli, a salvaguardia dello sfruttamento dell'opera collettiva.

Sostanzialmente l'art. 38 l. n. 633/1941 attribuisce lo sfruttamento economico dell'opera all'editore, nel rispetto dei principi fondamentali, ai sensi degli artt. 12 e ss. l. n. 633/1941, e allo stesso tempo garantisce il diritto ai giornalisti di utilizzare il proprio articolo separatamente dall'opera complessiva, senza pregiudicare il diritto di sfruttamento economico esclusivo dell'editore sull'opera collettiva.

Infatti, il legislatore, nell'art. 42 l. n. 633/1941, assicura all'autore dell'articolo di giornale pubblicato in un'opera collettiva il diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, in altre riviste o

giornali, purché *“indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione”*.

Alla regola dell’art. 38 l. n. 633/1941, il legislatore ammette una sola eccezione, fissata nel successivo art. 39, secondo la quale l’autore può riacquistare il diritto di disporre liberamente dell’opera al ricorrere di due condizioni:

- 1) quando il giornalista è estraneo alla redazione del giornale, non ha un accordo contrattuale con la testata giornalistica, ma ha invitato l’articolo al giornale perché venisse riprodotto in esso;
- 2) quando il giornalista non ha ricevuto notizia dell’accettazione entro un mese dall’invio o la riproduzione dell’articolo non è avvenuta entro sei mesi dalla notizia dell’accettazione.

3.4 LA RIPRODUZIONE E LA CITAZIONE DELL'ARTICOLO DI GIORNALE NELL'OPERA LETTERARIA

Talvolta un libro nasce dall'esigenza di voler raccontare una storia, frutto della fantasia dell'autore, basata su fatti realmente accaduti. Infatti, molto spesso leggiamo libri con riferimenti a persone esistenti o a fatti realmente accaduti.

Per scrivere un libro basato su fatti già accaduti e magari notori, lo scrittore deve informarsi servendosi di giornali, riviste e altro materiale, reperibile in qualsiasi modo. Così l'autore può ricostruire gli accadimenti e assumere informazioni dettagliate, utili per il proprio libro. Questa attività di ricerca e informazione risulta di grande importanza, in quanto, solo di seguito ad essa, lo scrittore inizierà a scrivere il suo libro.

Però lo scrittore deve estrarre dalle fonti le informazioni utili e rielaborarle in modo creativo. Se, invece, si limita ad un lavoro di "copia e incolla", corre il rischio di ledere il diritto d'autore.

Una volta chiarito che, gli articoli di giornale e l'opera giornalistica nel suo insieme sono tutelati dal diritto d'autore, cosa succede se ad esser riprodotto senza citazione della fonte e dell'autore in un'opera letteraria, come è accaduto nel caso di specie "Gomorra", sia un

articolo di giornale? Per rispondere al quesito è necessario esaminare il contenuto degli artt. 65, 70 e 101 l. n. 633/1941, in materia di eccezioni e limitazioni del diritto d'autore.

Gli articoli di attualità

Nell'art. 65 della legge⁵³ il legislatore sancisce la libertà di utilizzazione, riproduzione o ripubblicazione e comunicazione al pubblico degli articoli di attualità, che possiamo considerare come sinonimo di cronaca, in altre riviste o giornali, quando ricorrono tre requisiti:

- 1) che si tratti di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, o altri materie dello stesso genere. Sul punto la dottrina è divisa, perché, da una parte c'è chi sostiene che sia lecita la riproduzione di articoli di attualità specificamente indicati dal legislatore (a carattere politico, economico e religioso), con l'esclusione degli articoli di cronaca a contenuto culturale, artistico, satirico, storico, geografico o scientifico, mentre dall'altra parte c'è chi fa

⁵³ L'art. 65 della l. n. 633/1941 così recita “*Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichi la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato*”.

rientrare queste ultime fattispecie di articoli tra “*gli altri materiali dello stesso carattere*”;

2) che siano pubblicati in riviste o in giornali;

3) che la riproduzione o l'utilizzazione non sia espressamente riservata, ovvero quando manchi l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole “riproduzione riservata” o di altre espressioni dal significato analogo, all'inizio o alla fine dell'articolo, secondo quanto prevede l'art. 7 del regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore, approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

È necessario a questo punto fare una puntualizzazione, perché potrebbe intendersi erroneamente il significato dell'espressione “libera utilizzazione”. La libera utilizzazione consiste nella riproduzione o comunicazione al pubblico dell'opera senza il consenso dell'autore, ma nel rispetto di determinati adempimenti, fissati dalla legge, come l'indicazione della fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

Tali formalità devono essere adempiute anche nell'ipotesi, delineata dall'art. 65 co. 2 l. n. 633/1941⁵⁴, di riproduzione o comunicazione al

⁵⁴ “La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei

pubblico di opere o materiali protetti, utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità per fini informativi e di cronaca, fatta eccezione del caso di impossibilità di conoscere la fonte e il nome dell'autore.

La norma in esame è eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica, ragione per la quale la libera utilizzazione non si estende alle rassegne-stampa; infatti, la riproduzione di queste ultime deve sempre essere effettuata con il consenso dei titolari dei diritti.

La libertà di citazione

Prima della legge italiana sul diritto d'autore, la libertà di citazione è stata regolata dall'art. 10⁵⁵ della *Convenzione d'Unione di Berna*⁵⁶, il quale riporta pressoché il contenuto fissato nell'art. 70 l. n. 633/1941.

Il legislatore italiano non ha provveduto, come previsto dalla norma

limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”.

⁵⁵ L'art. 10 della Convenzione di Berna così recita “Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore”.

⁵⁶ La *Convenzione d'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche* fu firmata nel 1886 a Berna e ratificata ed eseguita in Italia con la legge 20 giugno 1978, n. 399. Sul punto si rinvia al Cap I, par. 1.2.

internazionale, a chiarire espressamente che l'opera citata debba essere stata pubblicata e che la citazione debba avere un carattere di mero esempio e supporto di una tesi e non lo scopo di illustrare l'opera citata.

Infatti, nell'art. 70 della legge italiana sul diritto d'autore⁵⁷ il legislatore italiano si è limitato a sancire il libero riassunto, la citazione o la riproduzione dell'opera e la loro comunicazione al pubblico, purché:

- 1) vi ricorra una finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica, così da garantire l'informazione e la diffusione della cultura, in quanto si permette la libera fruibilità dei concetti esposti nell'opera.

La dottrina precisa che si ha "uso di critica", quando l'utilizzazione è finalizzata ad esprimere opinioni protette dagli artt. 21 e 33 Cost.;

- 2) l'opera critica abbia fini autonomi e distinti da quelli dell'opera citata e non sia succedanea dell'opera o delle sue utilizzazioni derivate;

⁵⁷ L'art. 70 l. n. 633/1941 così recita "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".

- 3) l'utilizzazione non sia di dimensioni tali da supplire all'acquisto dell'opera, pertanto l'utilizzazione non debba essere concorrenziale a quella posta dal titolare dei diritti e idonea a danneggiare gli interessi patrimoniali esclusivi dell'autore o del titolare di diritti;
- 4) siano rispettate le menzioni d'uso, quali l'indicazione del titolo dell'opera da cui è tratta la citazione o la riproduzione, il nome dell'autore e dell'editore.

Dottrina e giurisprudenza concordano che anche questa disposizione normativa sia del tutto eccezionale, cosicché non può essere applicata per analogia, ma deve essere interpretata restrittivamente.

Informazioni e notizie giornalistiche

L'art. 101⁵⁸, infine, tutela le informazioni e le notizie giornalistiche, stabilendo che sono liberamente riproducibili altrove, purché non si ricorra ad *“atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e (...) se ne citi la fonte”*.

In questo primo comma, il legislatore non ha definito gli atti contrari, ma ha fatto rinvio alle regole di correttezza professionale, fissate nel

⁵⁸ L'art. 101 co. 1 l. n. 633/1941 sancisce che *“La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte”*.

codice deontologico dell'attività giornalistica, lasciando al giudice il compito di decidere, in merito ai casi concreti per i quali è chiamato a giudicare, se quel comportamento è scorretto o meno.

Tuttavia, il legislatore colma la genericità del primo comma con il secondo⁵⁹, nel quale specifica alcuni comportamenti che, senza alcun dubbio, costituiscono atti di concorrenza sleale: per esempio, la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso a coloro che ne hanno diritto, oppure prima che l'editore autorizzato abbia pubblicato la notizia; il c.d. "parassitismo giornalistico", che si ha nel caso in cui il giornalista scorretto effettua la riproduzione o la radiodiffusione sistematica di informazioni e notizie, attingendo da altri giornali o fonti, che svolgono un'attività giornalistica a fine di lucro.

Tutte queste pratiche scorrette sono sanzionate dalla legge con l'arresto dell'attività di concorrenza, con la rimozione degli effetti

⁵⁹ L'art. 101 co. 2 l. n. 633/1941 così recita "Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione".

dell'illecito, con la condanna al risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza.

3.5 CRONACA, INDAGINE GIORNALISTICA E ANALISI SOCIALE

Quando accade un fatto di rilievo pubblico, un ruolo fondamentale è svolto dal cronista, il quale giunge presso il luogo del fatto per raccontare gli avvenimenti così come accadono, nella loro precisa successione cronologica, realizzando un'attività di testimonianza diretta o indiretta.

Distinta dalla mera cronaca è l'inchiesta giornalistica, la quale parte da fatti di cronaca per svolgere un'attività di indagine, c.d. "indagine giornalistica", con la quale il professionista si informa, chiede chiarimenti e spiegazioni.

Questa attività rientra nel c.d. "giornalismo investigativo" o "d'inchiesta", riconosciuto dalla Cassazione nel 2010 come *"la più alta e nobile espressione dell'attività giornalistica"*⁶⁰, perché consente di portare alla luce aspetti e circostanze ignote ai più e di svelare retroscena occultati, che al contempo sono di rilevanza sociale.

A seguito dell'attività d'indagine, il giornalista svolge poi l'attività di studio del materiale raccolto, di verifica dell'attendibilità di fonti non

⁶⁰ Cass., 9 luglio 2010, n. 16236, in *Danno e resp.*, 2010, 11, p. 1075. In questa sentenza la Corte Suprema precisa che *"Con tale tipologia di giornalismo (d'inchiesta), infatti, maggiormente, si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche notevoli, per il rilievo pubblico delle stesse"*.

generalmente attendibili, diverse dalle agenzie di stampa, di confronto delle fonti. Solo al termine della selezione del materiale conseguito, il giornalista inizia a scrivere il suo articolo.

Dunque, appare evidente che, diversamente dal giornalismo tradizionale, il quale attinge le notizie da fonti ufficiali e istituzionali perché si dia informazione sui fatti, il giornalismo d'inchiesta impiega mesi e mesi per sviluppare e preparare un'indagine giornalistica in quanto approfondisce aspetti e circostanze su fatti socialmente rilevanti, così da indurre il lettore a riflettere e formare la propria opinione, seppure diversa da quella letta sul giornale.

L'inchiesta, pertanto, mette in rilievo problemi sociali o vicende politiche attuali e consente di compiere un'analisi sociale.

L'inchiesta e la cronaca sono tipologie giornalistiche che si distinguono da "Gomorra", la quale è a tutti gli effetti un'opera letteraria, che racchiude diversi generi, come "*il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica, il pamphlet*". Dunque, accanto alla cronaca giornalistica, che consiste nel narrare fatti realmente accaduti "*secondo la successione cronologica, senza alcun tentativo di interpretazione o di critica degli avvenimenti*"⁶¹, vi è il romanzo, un componimento letterario in prosa, di ampio sviluppo, frutto della

⁶¹ Vocabolario online TRECCANI, in <http://www.treccani.it/vocabolario/cronaca>.

creazione fantastica dell'intelletto dell'autore; il saggio, un componimento relativamente breve, nel quale l'autore *“tratta con garbo estroso e senza sistematicità argomenti vari (di letteratura, di filosofia, di costume, ecc.), rapportandoli strettamente alle proprie esperienze biografiche e intellettuali, ai propri estri umorali, alle proprie idee o al proprio gusto”*⁶²; e per finire il pamphlet, definito come un *“breve scritto di carattere polemico o satirico”*⁶³.

⁶² Vocabolario online TRECCANI, in <http://www.treccani.it/vocabolario/romanzo2/>.

⁶³ Vocabolario online TRECCANI, in <http://www.treccani.it/vocabolario/pamphlet/>.

CONCLUSIONI

Siamo al termine della ricerca ed è giunto il momento di trarre le conclusioni sul tema trattato, che non devono essere intese come verità assolute, a partire dal caso giudiziario “Gomorra”.

Il caso “Gomorra”, illustrato nel Cap. I, par. 1.3, ha ispirato il mio lavoro ed è anche stato il pilastro portante della ricerca. Infatti, la presente tesi di laurea nasce dall’approfondimento di aspetti del diritto d’autore, che emergono dall’analisi della controversia giudiziaria, i quali, non essendo regolati uniformemente dal legislatore nella legge speciale n. 633/1941, fanno discutere la dottrina e la giurisprudenza poiché incidono sull’efficacia degli strumenti di tutela del diritto d’autore, mettendoli in crisi.

Spesso, alcuni casi giudiziari non hanno un’unanime soluzione, bensì, essa varia a seconda delle prospettive assunte per l’analisi della controversia e delle interpretazioni delle norme. Dall’esame delle tre pronunce giurisprudenziali emerge che tra questi, vi è anche il caso giudiziario “Gomorra”, nel quale Roberto Saviano e la casa editrice Arnoldo Mondadori vengono accusati di aver riprodotto abusivamente nel libro “Gomorra” gli articoli di giornale, pubblicati, antecedentemente, da Libra Editrice.

Il Tribunale di Napoli rigetta l'accusa di plagio, al contrario, la Corte d'Appello di Napoli rileva la fattispecie delittuosa sulla base di valutazioni opposte a quelle svolte in primo grado di giudizio. La questione appare complessa ed articolata, sicché, la sentenza della Corte Suprema, essendo definitiva, risolve qualsiasi questione di diritto lasciata aperta e si pronuncia corroborando la sentenza del giudice di seconde cure.

Le pronunce contrastanti del giudice di primo e di secondo grado, che si leggono nel Cap. I par. 1.3, possono sicuramente essere attribuite al fatto che dalla controversia emergono aspetti, sui quali gli organi giudiziari sono chiamati a giudicare, che sono sfuggiti al legislatore e che vedono diverse possibilità di soluzione.

Ad un primo approccio con il caso concreto, emerge che la controversia ha luogo tra due opere letterarie appartenenti ad ambiti eterogenei e volti a perseguire fini distinti. Infatti, da una parte abbiamo il libro "Gomorra" di Roberto Saviano, edito dalla casa editrice Mondadori, e dall'altra abbiamo l'opera giornalistica di Libero Editrice.

A parere di chi scrive, è fuori discussione che sia corretto, piuttosto, definire "Gomorra" un'opera mista che un romanzo, perché in esso

ricorrono non solo i caratteri del romanzo ma anche caratteri tipici di altri generi letterari. Di conseguenza, è condivisibile la pronuncia della giurisprudenza, riportata testualmente nel Cap. I, par. 1.3, la quale definisce “Gomorra” un’opera ibrida, che si compone dei tratti tipici del romanzo ma anche del saggio, della cronaca giornalistica e del pamphlet⁶⁴. Dunque, la cronaca giornalistica, nella quale rientrano gli articoli di Libra Editrice, è compresa in “Gomorra” e per questo motivo le due opere in contesa non sono del tutto dissimili.

Tuttavia, è certo che gli articoli di giornale e “Gomorra” seguono scopi distinti, infatti, con i primi si informa e si danno informazioni contingenti, invece, con il secondo si segue il fine di approfondire e di indurre il lettore alla riflessione sul fenomeno criminale denominato “Camorra”. Sul punto si rinvia al Cap. I, par. 1.3.

Colte queste caratteristiche, possiamo interrogarci se la violazione di plagio possa configurarsi fra gli articoli di giornale e il libro.

La questione non è di facile risoluzione, ma, a fronte di studi dottrinali e di pronunce giurisprudenziali riportate nelle pagine precedenti della ricerca, ritengo ammissibile il plagio c.d. trasversale, che si configura *“nel caso in cui la riproduzione riguardi opere di diversa tipologia e*

⁶⁴ Corte d’App. Napoli, 16 settembre 2013, n. 3239, in <http://static.fanpage.it.s3.amazonaws.com/socialmediafanpage/wp-content/uploads/2013/09/SENTENZA-CONDANNA-SAVIANO-PDF.pdf>

purché (...) le opere oggetto di confronto appartengano a un piano ‘sintomaticamente analogico’”, in quanto la “diversità del tessuto narrativo” non può essere una valida scriminante del plagio⁶⁵.

L’ambito eterogeneo ma ‘sintomaticamente analogico’, nel quale rientrano le opere in contesa, non risulta, a mio parere, un valido motivo per escludere l’ipotesi di plagio. Piuttosto, in un ambito come questo, potrebbe configurarsi, con facilità, un plagio parziale, che si realizza qualora, in alcune parti dell’opera, “*si ravvisino i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore*”⁶⁶. Infatti, al contrario del plagio totale, per rilevare il plagio parziale non serve valutare complessivamente l’opera, ma solo le parti che si ritengono plagiarie.

Tuttavia, è bene chiarire quali siano i tratti essenziali di un’opera letteraria, perché si può erroneamente pensare che essi siano: il linguaggio comunemente usato, i *topoi* letterari, le figure retoriche, molto frequenti in letteratura, i nomi di personaggi già noti, il richiamo di fatti o conoscenze, appartenenti al patrimonio universale; in realtà, per tratti essenziali s’intende la modalità espositiva

⁶⁵ DORE G., *Plagio mascherato dell’opera letteraria inedita: la prima linea di difesa del diritto d’autore*, in *Danno e responsabilità*, 2013 fasc. VII, pp. 735-742, che richiama la sentenza del Trib. Milano, 2 aprile 2003, in *Annali.it dir. autore*, 2004, p. 720.

⁶⁶ Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, p. 47.

dell'autore nel rappresentare sentimenti, fatti, idee, ecc... e la sua creativa selezione ed organizzazione dei contenuti da raccontare.

Da quanto poc'anzi esposto, emerge chiaramente un concetto più volte asserito dalla dottrina e ribadito dalla giurisprudenza, ovvero che non bisogna considerare i contenuti dell'opera, fatta eccezione di quelli innovativi e riconducibili ad un autore in particolare, in quanto il nostro ordinamento non intende tutelare le vicende narrate, che, come ricorre nel caso di specie, sono di dominio pubblico. Piuttosto bisogna considerare la forma e la struttura espositiva usata dall'autore, perché la legge speciale sul diritto d'autore tutela le *“modalità espositive con le quali l'opera stessa ha preso vita”*⁶⁷.

Sulla base di questo concetto, ritengo che non sia possibile escludere il plagio per il fatto che gli articoli di giornale siano stati riprodotti nel libro mesi dopo la loro pubblicazione sul giornale e che il trascorrere del tempo abbia reso la notizia dell'articolo un fatto notorio, così come sostenuto dal Tribunale di Napoli. Infatti, a mio avviso, non si può condannare l'autore per aver riportato nel suo libro fatti di dominio pubblico, piuttosto, lo si può condannare per aver riprodotto

⁶⁷ Per la dottrina si richiama P. AUTERI – G. FLORIDA – V. MANGINI – G. OLIVIERI – M. RICOLFI – R. ROMANO – P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016; invece per la giurisprudenza si richiamano le sentenze del Trib. Torino, 24 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, pp. 1285; Trib. Bari, 12 settembre 2000, in *Corti Bari, Lecce e Potenza*, 2001, I, pp. 58; Cass., 16 giugno 2011, n. 13249, in *Giust. Civ. Mass.*, 2011, pp. 1197.

gli articoli di giornale senza alcun rimaneggiamento creativo della forma e della struttura espositiva, utilizzate dai giornalisti.

La forma e la struttura espositiva dell'opera permettono di riflettere su un altro punto nevralgico della vicenda, che vede, ancora una volta, opinioni contrastanti tra la dottrina e la giurisprudenza: l'articolo di giornale rientra tra le opere protette dal diritto d'autore?

Risponde al quesito sia l'art. 3 l. n. 633/1941, che annovera tra le opere tutelate dal diritto d'autore anche gli articoli pubblicati su giornali e sulle riviste, sia la distinzione tra l'articolo di cronaca e l'articolo d'opinione. Come si può leggere nel Cap. III, par. 3.1, l'articolo di cronaca non può essere plagiato, in quanto, per definizione, si limita a narrare i fatti così come sono accaduti, nella loro successione cronologica, senza che vi ricorrano i requisiti che un'opera protetta dal diritto d'autore debba avere per legge. Tali requisiti sono elencanti nel Cap III, par. 3.1. L'articolo di opinione, invece, non è una mera elencazione, bensì, un'esposizione di fatti con terminologie e prospettive proprie del giornalista, correlate, in taluni casi, dalle opinioni di chi scrive. In essi, dunque, il giornalista racconta i fatti in modo creativo, suggerendo un'impronta personale, tali da ricondurli direttamente a se stesso, cosicché è possibile che vi

siano articoli scritti da giornalisti diversi, che, seppure raccontano gli stessi fatti, non incorrono nel plagio. Gli articoli di opinione possono, dunque, essere oggetto di plagio.

In conclusione, l'articolo di giornale, che ricorre nel caso giudiziario in esame, non è assimilabile ad un articolo di cronaca, così come delineato nel Cap. I, par. 1.3, e, colta questa differenza, non si può negare che l'articolo di giornale sia un'opera protetta dal diritto d'autore.

Tuttavia, è bene chiarire che riconoscere come meritevoli di tutela gli articoli di giornale, nei limiti appena chiariti, non significa attribuire l'esclusiva dell'informazione al giornalista e alla testata giornalistica presso la quale costui lavora, in quanto il singolo giornalista non può essere l'unico legittimato a dare informazioni. Se così fosse, si riconoscerebbe il monopolio dell'informazione a favore della testata giornalistica, che per prima ha dato la notizia, in contrasto con il principio fondamentale di libertà d'espressione, sancito nell'art. 21 della Costituzione. Sul punto si rinvia al Cap. III, par. 3.2.

Non sempre è sufficiente riconoscere fra le opere protette dal diritto d'autore gli articoli di giornale perché essi possano esser tutelati efficacemente dal diritto d'autore. Infatti, come dimostra il caso

esaminato, la prospettiva assunta per l'analisi della controversia può indurre il giudice a mettere in secondo piano gli articoli rispetto al libro. Più precisamente, il giudice avrebbe potuto escludere il plagio, se, durante il confronto delle due opere letterarie, ne avesse enfatizzato il suo carattere originale e creativo, rispetto alla conformazione delle notizie di cronaca contenute nell'opera. Assumere questa prospettiva, in cui il libro diventa il termine di paragone prevalente, significa non dare la giusta rilevanza agli articoli di giornale nel giudizio di plagio. Rileverebbe unicamente che gli articoli di giornale occupino un esiguo numero di pagine del libro e, poiché rappresentano una piccola parte, si escluderebbe, a priori, che un'opera alla stregua di "Gomorra" possa essere un'opera plagiaria.

Pertanto, la quantità delle pagine del libro, nelle quali sono riportati gli articoli di giornale, non ritengo sia una ragione valida per escludere il plagio.

Assumere, invece, la prospettiva opposta, nella quale gli articoli di giornale diventano il primo termine di paragone, consente di rilevare il plagio, se quest'ultimi sono riprodotti nel libro con la stessa forma e la stessa struttura espositiva dei giornalisti e senza che ne venga citata la fonte.

Valutando le due prospettive, ritengo più corretta quella della Corte d'Appello rispetto quella del Tribunale. Dunque, il confronto utile per rilevare la violazione di plagio deve partire dall'opera che si assume plagiata, perché solo in questo modo si possono paragonare unicamente le parti delle opere interessate. Altrimenti, se il primo termine di paragone fosse l'opera che si assume plagiaria, la creatività e l'originalità complessiva di quest'ultima prevaricherebbe nel giudizio e il plagio, soprattutto quello parziale, non verrebbe riconosciuto, a discapito del soggetto leso, che, al ricorrere di queste circostanze, non sarebbe tutelato.

In conclusione, è fondamentale la prospettiva dalla quale si osserva la controversia, perché, a seconda di essa la lite giudiziaria può avere esiti diametralmente opposti, così come è accaduto al caso del quale si discute. Senza la giusta ottica, finiremmo per non riconoscere le violazioni di plagio, le quali resterebbero impunte e gli strumenti di tutela, sanciti dalla normativa sul diritto d'autore, non sarebbero funzionali.

Adottare la prospettiva che ritengo più giusta non è sufficiente per tutelare il diritto d'autore di Libra Editrice, ma è importante dare anche la giusta interpretazione alle disposizioni normative attinenti al

caso di specie: gli artt. 65, 70 e 101 l. n. 633/1941, perché l'esito della lite giudiziaria può cambiare a seconda del significato che ad essi è attribuito dall'interprete. Per l'approfondimento di questi dati, si rinvia al Cap III, par. 3.4.

In queste disposizioni normative, la legge speciale sul diritto d'autore ammette la libera pubblicazione o comunicazione al pubblico e la libera citazione delle opere protette dal diritto d'autore, affinché, in tal modo, si permetta la diffusione delle informazioni, del sapere e della cultura. Tuttavia, tale interesse generale non deve ledere i diritti d'autore, ma deve realizzarsi nel rispetto delle norme, sancite dal legislatore. Per impedire che si violassero i diritti d'autore, si è attribuito alle norme che sanciscono la libera utilizzazione dell'opera protetta il carattere eccezionale. Ciò significa che esse si applicano secondo le modalità e nei casi espressamente previsti dal legislatore e che non sono suscettibili di applicazione analogica; pertanto, non è possibile applicare queste norme a casi diversi da quelli delineati dal legislatore.

Dunque, le utilizzazioni devono avvenire mediante la citazione della fonte, della data e dell'autore - le c.d. menzioni d'uso - con le quali si riconosce che "una certa opera o parte di essa è frutto del lavoro di un

altro autore, così da evitare di essere accusati di plagio se si attinge da un testo altrui”⁶⁸. Se consideriamo il caso di specie, le menzioni d’uso mancano nel libro “Gomorra”.

Tuttavia, in aggiunta al fatto che le norme in materia di libera utilizzazione non sono state rispettate da Saviano, ritengo che il richiamo, in particolare, dell’art. 70 l. n. 633/1941, che regola la libera citazione, utilizzato dalla sua difesa non sia appropriato, perché la finalità di illustrare il fenomeno camorristico, che persegue Saviano nel suo libro, è differente dagli scopi che legittimano la libera citazione, quali: lo scopo di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica.

Invece, l’art. 65 l. n. 633/1941, che ritengo applicabile al caso “Gomorra”, resta, tuttavia, inosservato nell’esecuzione dell’opera. Pertanto, sarebbe bastato riportare la fonte, perché venisse riconosciuta infondata l’accusa rivolta nei confronti di Saviano. In tal modo, l’autore, non solo sarebbe stato scagionato da ogni accusa di plagio, ma avrebbe arricchito il suo lavoro di ricerca sui fatti raccontati, avrebbe permesso ai lettori di approfondire gli avvenimenti e, allo stesso tempo, il suo libro non sarebbe stato meno interessante.

⁶⁸ *Citare le fonti ed evitare il plagio. Istruzioni per l’uso*, in https://g4-ponti.wikispaces.com/file/view/Citare_le_fonti_per_evitare_il_plagio.pdf

È sulla base di queste constatazioni che ritengo corretto riconoscere che nel libro “Gomorra” vi sia stato un plagio parziale, così come dichiara la Corte d’Appello di Napoli nella sentenza 16 settembre 2013, n. 3239, e come conferma la Corte di Cassazione, nella sentenza 15 giugno 2015, n. 12314.

Tuttavia, fin dal primo approccio con il caso di specie, ho rilevato che l’autore avesse riportato nel suo libro gli articoli di giornale, non citando le menzioni d’uso, in buona fede e senza la chiara intenzione di arrecare un danno, in qualche modo, ai giornalisti e alla Libria Editrice.

Per questo motivo, reputo che la Corte abbia provveduto a condannare il risarcimento, forse, in modo eccessivo rispetto la gravità della situazione.

Sorge spontaneo domandarsi se il nostro ordinamento, che ha approntato un sistema ben solido di difese e di sanzioni del diritto d’autore, abbia previsto delle misure di prevenzione, con le quali si provveda ad evitare, seppure in minima parte, che si verificino violazioni di questo tipo del diritto d’autore.

Il legislatore non fa menzione di una misura di prevenzione nel testo di legge sul diritto d’autore. Tuttavia, una possibile misura di

prevenzione potrebbe essere un *software*, a disposizione di scrittori e Case Editrici, che permetta di comparare l'opera dell'autore con altre opere protette e che escluda l'ipotesi che siano immesse sul mercato opere plagiate, in quanto l'interesse a non consumare il plagio è tanto dell'autore che dell'editore, che rispondono in solido della violazione di legge.

Questo sistema però potrebbe funzionare, ma parzialmente, perché la comparazione si avrebbe solo con opere protette già pubblicate e non con opere inedite e non ancora immesse nel mercato, alle quali, tuttavia, si estende la disciplina di tutela del diritto d'autore.

Seppure questo rimedio preventivo non è in grado di tutelare tutte le possibili ipotesi di plagio che possono verificarsi, perché esclude dal panorama delle opere confrontabili quelle inedite, si può ritenere, a mio avviso, un sistema valido, che potrebbe prevenire un numero non indifferente di plagi, molti dei quali restano impuniti per le più svariate ragioni.

In conclusione, il caso giudiziario "Gomorra" è stato realmente la cartina tornasole che mi ha permesso di verificare la funzionalità degli strumenti di tutela del diritto d'autore. All'esito della ricerca, posso asserire che la tutela approntata per i soggetti lesi nel diritto d'autore,

seppure lascia spiragli di incertezza su alcuni profili, risulta ancora abbastanza efficiente, ma, chiaramente, lo sarebbe di più se il legislatore provvedesse a disciplinare uniformemente le modalità di confronto tra le opere, che è chiamato ad effettuare il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti, e se si introducesse un meccanismo di prevenzione, che consentisse di ridurre, e non eliminare del tutto, i casi di violazione del diritto d'autore. L'ideazione di un *software*, per essere al passo con lo sviluppo delle tecnologia, al quale oggi assistiamo, può considerarsi uno fra i possibili meccanismi di prevenzione.

È probabile, per altro, che la disciplina di cui si è trattato sia soggetta a radicali innovazioni in tempi brevi, se andrà in porto la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14.9.2016, avente lo scopo di armonizzare le normative nazionali in materia di diritto d'autore. Di essa non ci si è occupati nel corso di questo lavoro, proprio perché si tratta ancora di una disciplina *in itinere*.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura della presente tesi di laurea e tutti coloro che sono stati importanti in questo mio percorso di studio e di vita, nella speranza che le mie parole siano efficaci e bastino per ringraziarvi davvero.

In *primis*, ringrazio la profess. Emma Sabatelli, per avermi fatto appassionare alla sua disciplina con il suo metodo d'insegnamento, per aver messo a mia disposizione la sua professionalità e per essermi stata d'ispirazione. Senza di lei, non avrei mai potuto scrivere la presente tesi di laurea.

Proseguo, ringraziando il personale degli archivi e delle biblioteche consultate, in particolare modo la dott. Barbara Melone della Biblioteca del Dipartimento di Diritto Commerciale, che hanno facilitato le mie ricerche.

Il più grande “grazie”, però, va a mamma, papà e Graziana, che, con le loro parole, i loro abbracci e i loro sorrisi hanno contribuito a rendermi la persona che sono ora. Grazie, soprattutto, per avermi sopportata e supportata nei momenti di difficoltà. Avete creduto nelle mie capacità, mi avete sempre assecondata e incoraggiata a raggiungere i miei obiettivi. Con voi accanto, che mi fate sentire

amata ogni giorno, sento di poter realizzare i miei sogni. Questo non è solo mio ma un nostro trionfo, perché senza di voi non avrei potuto raggiungere la felicità che oggi mi riempie il cuore.

Grazie a nonno Leonardo per avermi donato i suoi ricordi di vita e la sua saggezza. Portano i segni del tempo, ma i tuoi occhi mi hanno visto nascere, crescere e oggi anche laurearmi. Spero di rivedere il tuo sorriso al conseguimento di altri successi.

Grazie a Domenico, Gaudenzia e Paolo per avermi incoraggiato e aver gioito con me ad ogni esame superato.

Grazie agli zii e ai cugini che non hanno mai perso l'occasione di ricordare la mia bravura, ma, soprattutto, grazie a mio cugino Vito Sante. Grazie per avermi donato serenità e svago nei nostri pomeriggi chiacchiericci, sei stato un'ancora di salvezza.

Grazie ad Annalisa, Marina, Rosanna ed Alessandra per essere mie amiche e per essermi state sempre accanto, accettando i miei difetti accanto ai miei pregi.

Grazie a Chiara e Nicaela per essere le 'mie amiche di sempre'. La nostra amicizia è nata tra i banchi di scuola ed è continuata anche dopo la maturità. Non so dove ci porteranno i nostri sogni, ma una cosa è certa: la nostra amicizia supera il tempo e lo spazio.

Grazie ad Annamaria, Luana, Roberta e Michela, siete state una spalla su cui contare. Quante volte mi avete dato confronto e mi avete incoraggiato. Non mi avete mai lasciata sola, ma abbiamo affrontato assieme le difficoltà degli esami perché l'unione fa la forza. Senza di voi, il mio percorso di studi non sarebbe stato lo stesso e non mi avrebbe lasciato un dolce ricordo, che sempre avrò nel cuore. Auguro a noi tutte di inseguire e realizzare i nostri sogni, perché oggi è la prova che i sogni diventano realtà.

Grazie agli amici del corso Tacfit che, nei nostri pomeriggi, mi hanno donato risa e complicità. È un privilegio esser parte del vostro gruppo.

Grazie a tutti gli amici che hanno voluto condividere questo momento gioioso con me, con la loro presenza o con i loro messaggi. Non so se sia possibile, ma avete aggiunto altra gioia a quella che già provo.

Grazie a tutti voi.

BIBLIOGRAFIA

(Monografie)

CAMPOBASSO G., *Diritto commerciale 1. Il diritto dell'impresa*.
UTET, Torino, 2013;

AUTERI P. – FLORIDA G. – MANGINI V. – OLIVIERI G. –
RICOLFI M. – ROMANO R. – SPADA P., *Diritto industriale:
proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016;

BERTANI M., *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011;

MASTROIANNI R., *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Giuffrè,
Milano, 1997;

FABIANI M., *Difese e sanzioni civili a tutela del diritto di autore*, in
Il Diritto di Autore, 1961, p. 450;

BELLANI V. – CHIMENTI L., *Il diritto di autore nella prassi
contrattuale. Dottrina, giurisprudenza e formulario*, Giuffrè, Milano,
2010;

ARE M., *L'oggetto del diritto di autore*, Giuffrè, Milano , 1963;

DE SANCTIS V.M., *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971;

GRECO P., *Collaborazione creativa e comunione dei diritti d'autore*, in *IDA*, 1955, pp. 1 ss;

PIOLA CASELLI E., *Codice di diritto d'autore*, 1943;

D'AMMASSA G., *Introduzione*, in AAVV, *Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, Kluser 2003;

BELLIGERI L., *Dal sistema dei privilegi alla legge n. 633 del 1941: l'evoluzione del diritto d'autore nella normativa italiana*, in A. DE ROBBIO (a cura di), *La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali*, AIB 2001;

IZZO U., *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Carocci Editore 2010;

MARANDOLA M., *Diritto d'autore*, Arti Grafiche Colombo, Milano 1996;

GRECO P. – VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Utet, Torino, 1974;

MARANDOLA M., *Il nuovo diritto d'autore. Introduzione a copyleft, Open Access e Creative Commons*, DEC S.r.l 2005;

PICCIRILLO M., *Il diritto d'autore nell'era digitale*, in *Dire Dossier*, 2009;

KOHLER J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Enke, Stuttgart, 1907;

PIOLA CASELLI E., *Trattato del diritto d'autore*, 2^a ed., Marghieri, Napoli – Torino, 1927;

ULMER E., *Urheber-und Verlagsrecht*, 3^a ed., Springer, Berlin – Heidelberg – New York, 1980;

UBERTAZZI L. C., *I Savoia e gli autori*, Giuffrè 2000;

SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996;

SELVAGGI S. – SICIGNANO G. – VOLLONO E., *E-Learning: nuovi strumenti per insegnare, prendere, comunicare on-line*, Springer Science & Business Media, 2007;

BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile vol. I: i principi*, Cacucci, 2016;

FRATINI M., *Il sistema del diritto civile vol. II: la responsabilità extracontrattuale*, DIKE Giuridica Editrice, 2016;

JARACH G., *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, 1983;

ASCARELLI T., *Teoria delle concorrenza e dei beni immateriali*,
Giuffrè, Milano, 1960;

ROMANI M., *La globalizzazione telematica: regolamentazione
normativa del diritto internazionale e comunitario*, Giuffrè Editore
2009;

PUGLIATTI S., *Sulla natura del diritto personale d'autore*, in *La
proprietà nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 343 ss;

BIN R. – PITRUZZELLA G., *Diritto costituzionale*, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2013;

DIANA R. – BUONAMASSA R., *Informatica, giurimetria e
professioni*, Progedit, 2013.

(Articoli)

DORE G., *Plagio mascherato dell'opera letteraria inedita: la prima linea di difesa del diritto d'autore*, in *Danno e responsabilità*, 2013, fasc. 7, pp. 735 – 742;

DE ANGELIS M., *Nuovi spunti per il riconoscimento del plagio dell'opera letteraria*, in *Il Diritto di autore*, 2002, fasc. 3, pp. 323-328;

TOZZI F., *Plagio e presupposti di tutela di opera letteraria*, in *Il Diritto di autore*, 2010, fasc 4, pp. 398 – 406;

OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *R. d. comm.*, 1964, I, pp. 187 ss;

AGNINO F., *Quando il “taglia e cuci” altrui non lede il diritto morale d'autore*, in *Danno e responsabilità*, 2014, fasc. 4, pp. 415-42;

DE SABBATA K., *L'elemento oggettiva del plagio dell'opera dell'ingegno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, fasc.6, pp. 1823-1838;

DE SANCTIS V., voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, cit., 378 ss;
Id., *Il carattere creativo*, cit.;

LAVAGNINI S., *Rassrgna stampa e art. 65 l. n. 633/1941*, nota a
Trib. Milano, ordinanza 8 aprile 1997, *AIDA*, 1997, p. 496;

VANZETTI A., *Il diritto di inedito*, in *R. d. civ.*, 1966, I, pp. 384 ss.;

SPOLIDORO M.S., *Le eccezioni e le limitazioni*, in *AIDA*, 2007, pp.
79 ss;

PERON S., *Diffamazione tramite Mass-Media. Un biennio di
giurisprudenza ambrosiana*, in *Responsabilità civile e previdenza*,
2013 fasc.6, pp. 1839 ss.

DOCUMENTI

(Internet)

BLASI G., *Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del 'digital lending' per libri e altri media in Italia*, in <http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xiii-3/blasi.html>;

GILODI R., *Il diritto d'autore*, in https://wall.rettorato.unito.it/incubatore/Seminari/2003_2004/intervento_Gilodi.pdf;

PIEMONTE G., *Diritto d'autore e pirateria*, in <https://www.piemontegiovani.it/web/schede/diritto-dautore-e-pirateria> (29 giugno 2017);

<https://www.brocardi.it/>;

D'AMMASSA G., *La guida del diritto d'autore*, in <https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/definizione/> (7 gennaio 2014);

<http://www.treccani.it/vocabolario/>;

VOTANO G., *Diritto e comunicazione - B. Diritto d'autore*, in
LEVER F. - RIVOLTELLA P.C. - ZANACCHI A. (edd.), *La
comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche*,
www.lacomunicazione.it (02 giugno 2018);

<https://www.siae.it/it/diritto-dautore.it/>;

Citare le fonti ed evitare il plagio. Istruzioni per l'uso, in [https://g4-
ponti.wikispaces.com/file/view/Citare_le_fonti_per_evitare_il_plagio.
pdf](https://g4-ponti.wikispaces.com/file/view/Citare_le_fonti_per_evitare_il_plagio.pdf).

GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ CITATA

(In ordine cronologico)

Trib. Roma, 10 marzo 1961, in *Dir. Autore*, 1962, p. 119;

Cass., 27 ottobre 1977, n. 4625, in *Giur. it.*, 1978;

Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in *Giur. it.*, 1991, p. 47;

Cass., 5 luglio 1990, n. 9139, in *Giust. civ.*, 1991, p.152;

Cass. 2 febbraio 1993, n. 11953, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, p. 157;

Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 112. in *Giur. cost.*, 1993, pp. 939 ss;

Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Foro.it*, 1994, I, col. 2417,

nonché in *Dir. Autore*, 1997, p. 593;

Trib. Bari, 12 settembre 2000, in *Corti Bari, Lecce e Potenza*, 2001, I,

p. 58;

Trib. Milano, 2 aprile 2003, in *Annali.it dir. autore*, 2004, p. 720;

Cass. 12 marzo 2004, n. 5089, in *Foro.it.*, 2004, I, p. 2441;

Cass., 11 agosto 2004, n. 15496, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, pp. 7;

Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, in *Foro.it.*, 2006, p. 2080;

Cass., 23 novembre 2005, n. 24594, in *Giur. it.*, Mass., 2005;

Cass., 20 settembre 2006, n. 20410, in *Foro.it.*, 2006, I, p. 3337;

Trib. Bologna, 9 maggio 2007, in *Annali it. dir. autore*, 2010, p. 639;

Trib. Torino, 24 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, p.1285;

Cass., 9 luglio 2010, n. 16236, in *Danno e responsabilità*, 2010, 11, p.
1075;

Cass., 16 giugno 2011, n. 13249, in *Giust. Civ. Mass.*, 2011, p. 1197;

Trib. Milano, 27 giugno 2011, n. 8569;

Cass., 28 novembre 2011 n. 25173, in *AIDA* 2012, p. 1475;

Trib. Milano, 28 febbraio 2012, n. 2658;

Cass. 15 giugno 2012, n. 9854, in *CED* Cassazione, 2012;

Trib. Milano, Sez. Civ., 26 giugno 2012, n.7765.

Trib. Milano, Sez. Civ., 28 giugno 2012, n. 7936;

Trib. Milano, Sez. Civ., 5 luglio 2012, n. 8229;

Cass., 19 ottobre 2012, n. 18037, in *Danno e responsabilità*, 2013,
VII, p. 732;

Corte d'App. Napoli, 16 settembre 2013, n. 3239, in
<http://static.fanpage.it.s3.amazonaws.com/socialmediafanpage/wp->

*content/uploads/2013/09/SENTENZA-CONDANNA-SAVIANO-
PDF.pdf*

Cass., 15 giugno 2015, n.12314, in *D&G*, 2015.